Il riciclaggio e l'illecito finanziamento del terrorismo: concrete minacce alla sicurezza economico finanziaria del Paese. Riflessi nell'attività libero professionale.

di Alfonso Amaturo

Sicurezza

La condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli, o che dà la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili

Fonte: vocabolario Treccani

CONFINI

INDIPENDENZA

PUBBLICA SICUREZZA

SOVRANITA’

SICUREZZA

NON SOLO PRESIDIO DELLE FRONTIERE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA PUBBLICA MA ANCHE TUTELA DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE CONDIZIONI SOCIALI E FINANZIARE DELLA COMUNITA' NAZIONALE

SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA

PARTE INTEGRANTE DELLA SICUREZZA NAZIONALE!

SICUREZZA ECONOMICO FINANZIARIA

FRONTE ESTERNO

Controllo imprese nazionali

Acquisizione marchi e brevetti

Finanziamento del terrorismo

FRONTE INTERNO

Evasione fiscale

Infiltrazione della criminalità organizzata

Il riciclaggio

La criminalità transnazionale

La sicurezza economico finanziaria: il contesto

- REATI TRIBUTARI
- INFORTUNI SUL LAVORO
- RICICLAGGIO
- REATI AMBIENTALI
- **CRIMINALITA' ECONOMICA**
- CORRUZIONE
- MARKET ABUSE
- FINANZIAMENTO TERRORISMO
- REATI FALLIMENTARI
- REATI SOsocietari

IL GIRO D'AFFARI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL MONDO

- Il FMI ha stimato che il riciclaggio sia pari a circa il 5% del PIL mondiale (pari a circa 74000 mld di euro), mentre in Italia avrebbe dimensioni mediamente superiori al 10% del Prodotto Interno Lordo (è pari a circa 150 mld di euro).

- L'OCSE valuta il volume dei capitali collocati in paradisi fiscali e centri off-shore tra i 5.000 ed i 7.000 miliardi di dollari: circa un quinto del PIL globale.

FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI

“Con un fatturato di 150 miliardi di euro, **la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese**, davanti a un colosso come Eni, che con i suoi 120 miliardi è in cima alle classifiche della produzione italiana e tra le venti maggiori imprese internazionali.

La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit, fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di un’azienda di credito come Intesa San Paolo**.**

Fonte: “Soldi sporchi” di Pietro Grasso con Enrico Bellavia.

Illuminante è l'esempio dell'isola di Sark, che si trova nel canale della Manica:

-conta poco più di 600 abitanti;

- vi hanno sede quasi 10.000 società commerciali, 700 banche e 1400 società di assicurazione.

Non è consentita alcuna forma di cooperazione amministrativa e giudiziaria.

IL RICICLAGGIO

Il riciclaggio

riciclàggio s. m. [der. di riciclare, sul modello del fr. recyclage]. –

1. Nella tecnica, forma meno com. che riciclo.

2. estens. e fig. L'azione di riimmettere in circolazione, di riutilizzare materie, prodotti, valori: r. dei rifiuti; r. dell'acqua, l'operazione di recuperarla e depurarla per riutilizzarla; r. dei petroldollari, l'impiego dei cospicui depositi in dollari creati, presso banche europee e nordamericane (soprattutto nella seconda metà degli anni '70 del Novecento), dai paesi esportatori di petrolio, e superiori per ammontare al valore di beni e servizî che tali paesi sono in grado di importare; r. del denaro sporco (o anche assol. riciclaggio), impiego in attività economiche o finanziarie lecite dei profitti realizzati mediante condotte delittuose (sequestro di persona, traffico di sostanze stupefacenti, usura, ecc.) o comunque illecite. Per altri usi fig., v. riciclare.

Da un punto di vista economico, il riciclaggio costituisce una attività criminale avente la funzione essenziale di trasformare liquidità di provenienza illecita (c.d. potere di acquisto potenziale) in liquidità apparentemente lecita (c.d. potere d'acquisto effettivo) da reimpiegare in attività economiche e finanziarie

Le fasi del riciclaggio

- ✓ **Placement;**
- ✓ **Layering;**
- ✓ **Integration.**

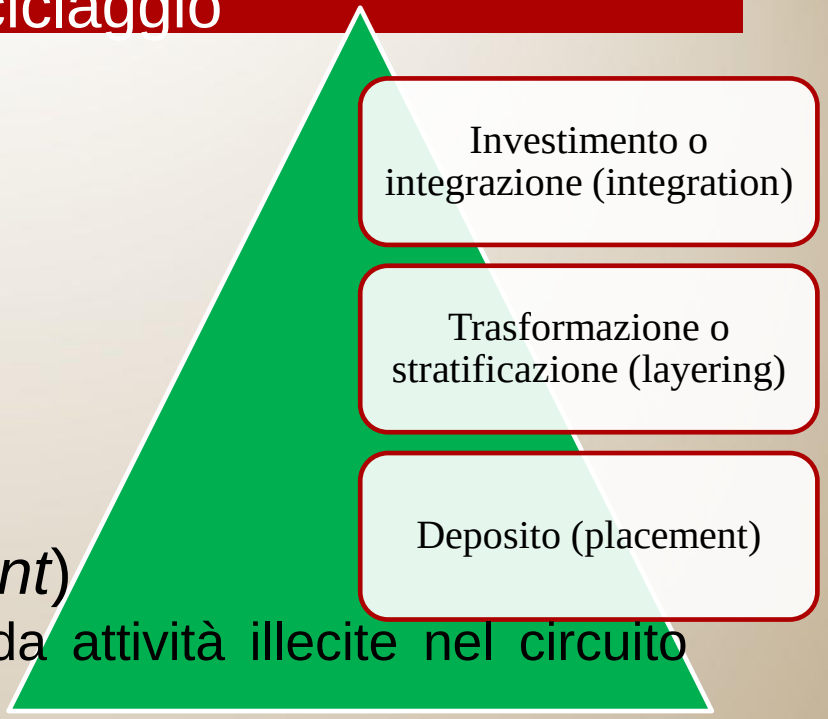

COLLOCAMENTO (*Placement*)
immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito finanziario legale

STRATIFICAZIONE (Layering)
esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi.

INTEGRAZIONE (*Integration*)
reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie dei capitali così "ripuliti".

Le tappe del riciclaggio

- RICICLAGGIO MONETARIO

Anni 70

Anni 80

RICICLAGGIO BANCARIO

RICICLAGGIO FINANZIARIO

Anni 90

Anni 2000

RICICLAGGIO EXTRA FINANZIARIO

Metodi e tecniche del riciclaggio

Smurfing

- ✓ team di collaboratori che effettuano una moltitudine di versamenti in diversi periodi di tempo e tramite diversi istituti bancari.
- ✓ un' unica transazione di denaro viene frazionata in numerose operazioni di importo inferiore al fine di eludere il sistema di monitoraggio dell'operazione

Gioco d' azzardo

- ✓ le organizzazioni criminali ripuliscono il denaro avvalendosi di case da gioco e casinò: comprano gettoni in grande quantità con l'obiettivo di giocare, ma utilizzano solo una piccola parte degli stessi o non li usano affatto.
- ✓ scopo di tali operazioni è quello di riconvertire i gettoni in denaro e contestualmente farsi rilasciare dalla casa da gioco un documento che certifica la vincita.
- ✓ metodo più efficace consiste nell' acquisire da parte delle organizzazioni il controllo di una casa da gioco. In questo caso non resta far altro che dichiarare il denaro sporco come reddito derivante dall' attività di gioco

Tecnica del rimborso fiscale

- ✓ il membro dell' organizzazione versa una somma che eccede notevolmente il valore dei debiti tributari che ha nei confronti dell' Erario e fa risultare la stessa come l' effetto di un errore di calcolo;
- ✓ gli uffici fiscali, accertato l' errore, ritrasferiscono la somma al conto bancario del contribuente. La provenienza del denaro è quindi giustificata!

Il loan back (prestito a se stesso)

- ✓ deposito di denaro sporco su un conto corrente acceso presso una banca avente sede in un c.d. "paradiso finanziario";
- ✓ richiesta di prestito alla banca, prestando come garanzia reale il denaro depositato presso il primo istituto finanziario.
- ✓ il denaro concesso dalla banca sotto forma di prestito sarà reinvestito in proprietà immobiliari, società o in diversi strumenti finanziari.

Immissione del denaro sporco nei circuiti di moneta legale.

- ✓ la predisposizione di tali tecniche presuppone il possesso di **attività commerciali caratterizzate da un ingente flusso di cassa (es. ristoranti, casinò, cambi di valuta).**
- ✓ la costituzione di questa tipologia d' imprese consente che il denaro sporco possa essere integrato nel sistema legale
- ✓ compito arduo dimostrare, ad esempio, quanti pasti un ristorante ha realmente venduto e quanti invece sono stati registrati in modo fittizio

Controllo di società sportive

- ✓ l'acquisto o la vendita per diversi milioni di euro di sportivi professionisti (soprattutto calciatori,giocatori di football americano) di diversi club sportivi offre eccellenti opportunità di legalizzare il denaro sporco

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

IL QUADRO INTERNAZIONALE

Prevenzione e contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti

- Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea (1998), emanata dal "*Comitato per la regolamentazione bancaria e le procedure di vigilanza*"
- Convenzioni delle Nazioni Unite adottate a Vienna nel 1988 "*contro il traffico illecito di stupefacenti*" ed a Palermo nel 2000 "*contro la criminalità organizzata transnazionale*"
- Convenzioni del Consiglio d'Europa "*sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*", adottate a Strasburgo nel 1990 e a Varsavia nel 2005
- 40 Raccomandazioni elaborate dal GAFI nel 1990, poi aggiornate nel 1996, 2003 e nel 2012, che fissano gli *standard* di trasparenza e di tracciabilità dei movimenti di denaro a livello internazionale per impedire l'utilizzo dei mercati finanziari per scopi di riciclaggio
- Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio emanate nel 1991 (Direttiva n. 91/308/CE), nel 2001 (Direttiva 2001/97/CE), nel 2005 (Direttiva 2005/60/CE) e nel 2015 (Direttiva 2015/849/CE)

La dichiarazione dei principi del comitato di basilea (1998)

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

Regole per le istituzioni bancarie per la prevenzione del sistema creditizio per scopi di riciclaggio

- l'*identificazione della clientela*: le banche dovrebbero compiere sforzi per identificare i propri clienti, soprattutto quelli nuovi, e non dovrebbero dare corso ad operazioni rilevanti con soggetti che non comprovano la propria identità;
- l'*osservanza della legge*: gli istituti di credito devono condurre la loro attività in conformità a rigorosi indirizzi etici e nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni;
- la *collaborazione con le Autorità*: le istituzioni bancarie dovrebbero, nei limiti delle normative nazionali concernenti la tutela della riservatezza della clientela, fornire assistenza alla magistratura ed alla Polizia e negare, correlativamente, tale ausilio a coloro che tentano di eludere le investigazioni.

PIÙ INCISIVI STRUMENTI DI CONTRASTO IN MATERIA DI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI DROGA

CRIMINALIZZAZIONE DEL REATO DI RICICLAGGIO DAL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

CONVENZIONE DI PALERMO

(siglata nel 2000 e ratificata nel 2006)

(Ampliamento novero reati presupposto)

- *DEFINIZIONE DELLA CONDOTTA DI RICICLAGGIO*: quei comportamenti di conversione o trasformazione di beni allo scopo di occultare o dissimulare l'illecita provenienza o l'origine degli stessi
- *Criminalizzazione del reato di riciclaggio* di denaro proveniente da TUTTI i delitti non colposi (anche se commessi all'estero)
- *Sequestro e confisca di proventi illeciti*

LA CONVENZIONE DI VARSAVIA (2005)

- Unico atto internazionale giuridicamente vincolante il cui ambito di applicazione copre sia la prevenzione e il controllo sul riciclaggio sia il finanziamento del terrorismo;
- Viene esteso l'ambito della cooperazione a tutti gli istituti tipici del sistema di prevenzione antiriciclaggio, quali la verifica dell'identità della clientela, l'identificazione del titolare effettivo, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, ecc.;
- Introduzione - recependo la definizione accettata a livello internazionale - della definizione di *Financial Intelligence Unit* (F.I.U.), alla quale devono essere trasmesse le segnalazioni di operazioni sospette, stabilendo l'obbligo, per gli Stati firmatari, di istituirla e dotarla di tutte le risorse e le informazioni necessarie per svolgere al meglio il ruolo di prevenzione del riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

G.A.F.I. (1989)

Gruppo di esperti tenuti a valutare i risultati ottenuti dalla collaborazione internazionale per prevenire l'utilizzazione dei sistemi finanziari per finalità di riciclaggio

Gli esperti dei vari Paesi furono tratti dalle Amministrazioni finanziarie, ai quali presto si affiancarono consulenti legali ed investigativi

Compito originario del G.A.F.I. era quello di svolgere a livello internazionale un'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio

- Diffusione dell'azione di contrasto al riciclaggio in tutti i continenti;
- rafforzamento del grado di adeguamento dei Paesi membri alle 40 Raccomandazioni;
- attività di monitoraggio delle tecniche di riciclaggio e delle contromisure da adottare;
- prevenzione del terrorismo internazionale sotto il profilo finanziario, con l'elaborazione di apposite Raccomandazioni.

Le 40 raccomandazioni g.a.f.i.

Rappresentano degli standard che non hanno valore legale, ma costituiscono una forma di moral suasion tipica degli strumenti non normativi, assumendo forza vincolante allorché esse vengono successivamente richiamate e fatte proprie da provvedimenti legislativi.

CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI

- Campo di applicazione del reato di riciclaggio
- Misure da adottare da parte degli istituti finanziari, degli operatori non finanziari e dei professionisti per prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo
- Altre misure da adottare nei confronti dei paesi che non hanno attuato normative conformi alle raccomandazioni del G.A.F.I.
- Autorità competenti ed i loro poteri
- Cooperazione internazionale
- Inclusione dei reati fiscali come reati presupposto del riciclaggio
- Approfondimento del concetto di analisi di rischio, collegandolo ad aree geografiche, prodotti finanziari e tipologia della clientela

Le direttive comunitarie

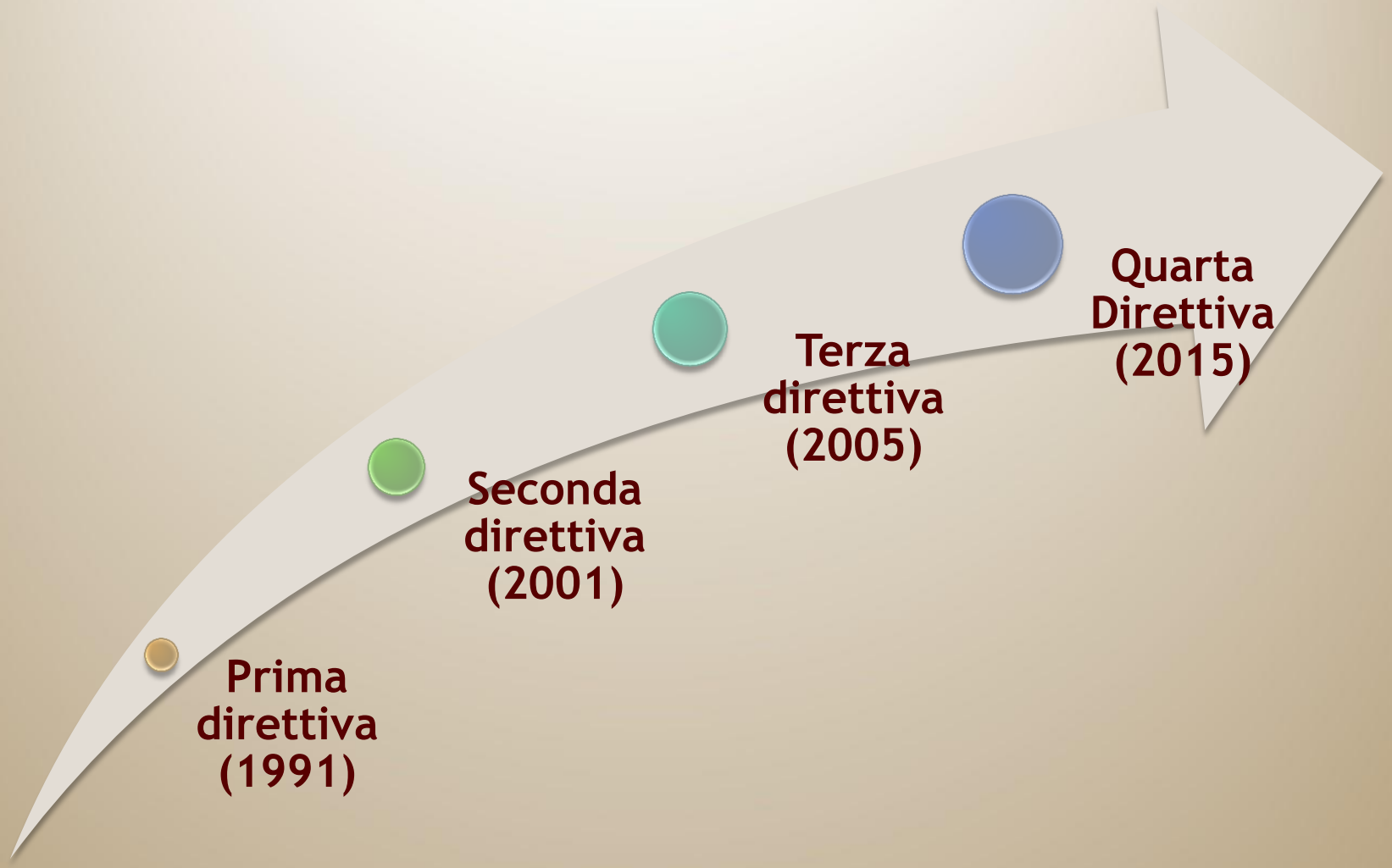

LA PRIMA direttiva ANTIRICICLAGGIO

Affidamento alle banche ed agli intermediari finanziari un ruolo di prevenzione del crimine mediante il compito di esaminare le transazioni finanziarie

Nuovi obblighi

LA SECONDA direttiva ANTIRICICLAGGIO

Estensione degli adempimenti ad alcune attività non finanziarie (come case d'asta, commercio d'oro e gestione di case da gioco) e professionali (notai, avvocati, commercialisti, revisori ed altre figure professionali)

La terza Direttiva antiriciclaggio

2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Introduce nuovi e più articolati obblighi di identificazione, calibrati al rischio di riciclaggio associato al cliente, al rapporto d'affari, al prodotto o all'operazione finanziaria.

La terza Direttiva antiriciclaggio

- Estensione dell'ambito di applicazione dei presidi antiriciclaggio alle operazioni che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importi pari o superiori a 15.000 euro
- Evoluzione dell'obbligo di identificazione della clientela in quello di adeguata verifica
- Graduazione degli obblighi di adeguata verifica in base al diverso rischio di riciclaggio
- Maggiore protezione dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette
- Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive anche nei confronti delle persone giuridiche
- Istituzione in ogni Stato di una Financial Intelligence Unit

Approccio basato sul rischio

I PUNTI CHIAVE DELLA «IV DIRETTIVA»

VIGILANZA MAGGIORE PAGAMENTI IN CONTANTI: *abbassamento della soglia da 15.000 a 10.000 euro*

REATI FISCALI: *espressamente inclusi nel novero dei reati presupposto di riciclaggio, in quanto rientranti nella definizione di «attività criminosa»*

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: *maggiore centralità attribuita nell'ordinamento antiriciclaggio all'approccio basato sul rischio . Misure semplificate per livelli di rischio bassi. Misure rafforzate per entità con sede in Paesi a rischio, per situazioni a rischio elevato e per le PEP.*

Decorrenza 26 giugno 2017

REGISTRO CENTRALIZZATO: *istituzione di un registro a livello nazionale in cui depositare i dati dei titolari effettivo. Informazioni accessibili con tempestività alle autorità competenti ed alle FIU, ai soggetti obbligati ai fini della adeguata verifica della clientela*

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE: *rafforzamento della collaborazione internazionale tre le Autorità antiriciclaggio e lo scambio di informazioni*

POTERI DELLE UIF: *precisazione e ampliamento dei poteri e delle funzioni delle Unità di Informazione finanziaria (UIF) dei singoli Paesi*

DUE DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO

D.Lgs. nr. 231/2007

(attuazione della Direttiva 2005/60/CE)

modificato dal D.Lgs. nr. 90/2017

(attuazione direttiva 2015/89)

Codice Penale

648 bis Codice Penale (Riciclaggio)

- **Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce** denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazioni ad essi **altre operazioni in modo da ostacolare** l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5000 a € 25000".
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

648 ter Codice Penale (reimpiego)

- " Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, **impiega in attività economiche o finanziarie**, beni o altre utilità proventi da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5000 a € 25000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Le novità della legge 186/2014

Art. 648 ter- 1 Codice Penale (Autoriciclaggio)

Chiunque impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

reclusione da due a otto anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000 per delitto non colposo
reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500 per delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

la pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale

Dal 1° gennaio 2015

Il D.Lgs. 21/11/2007, nr. 231

- definizione di “riciclaggio ai fini amministrativi”: fattispecie più ampia rispetto a quella prevista dal codice penale con riflessi della fattispecie sull’obbligo di segnalazione di operazioni sospette;
- concetto di “autoriciclaggio”;
- introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e della confisca per “equivalente”;
- configurabilità del reato di riciclaggio anche per attività svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo;
- ampia portata delle comunicazioni da effettuarsi all’UIF.

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

- Amplia e razionalizza il principio dell'approccio basato sul rischio (c.d. «*risk based approach*»).
- Introduce un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela e rende meno onerosi gli obblighi di conservazione.
- Stabilisce l'abolizione della cosiddetta "equivalenza positiva" dei Paesi terzi.
- Inserisce nel novero dei soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.
- Prevede un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di imprese e *trust*, attraverso l'implementazione di un'apposita sezione del registro delle imprese.
- Rafforza il sistema di monitoraggio e controllo sull'attività dei cc.dd. *money transfer* e dei soggetti che operano nel settore dei giochi.
- Innova il quadro sanzionatorio nel suo complesso, riducendo il peso delle sanzioni penali e rimodulando quelle amministrative secondo i principi di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

Il riciclaggio – ambito amministrativo

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Art. 2 c.4 – Dlgs 231/2007

Il riciclaggio – ambito amministrativo

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Art. 2 c.4 – Dlgs 231/2007

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

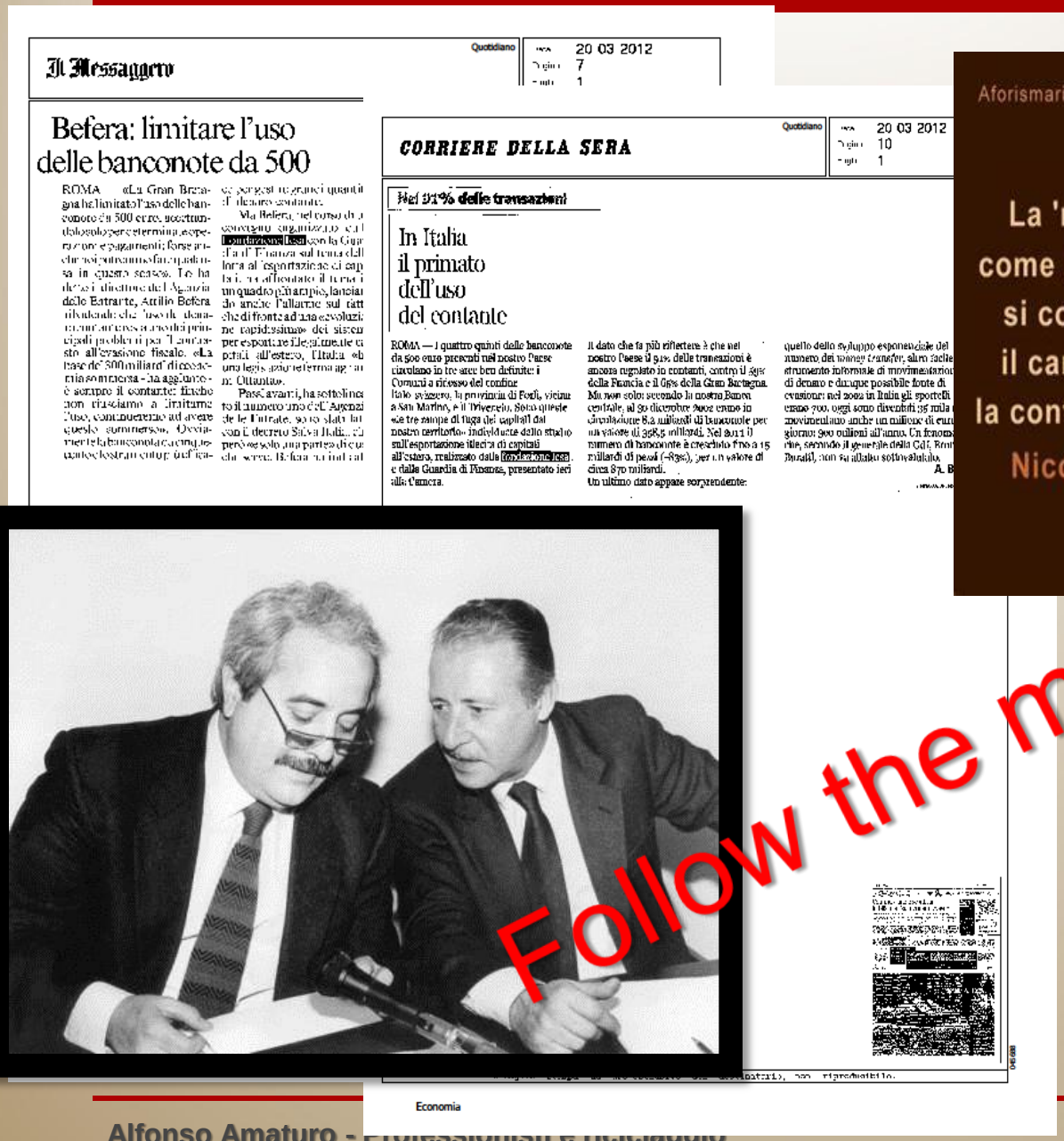
Il Messaggero

Quotidiano

20 03 2012

7

1

Befera: limitare l'uso delle banconote da 500

ROMA — «La Gran Bretagna ha limitato l'uso delle banconote da 500 euro, accettandolo solo per determinate operazioni e pagamenti; forse anche noi potremmo fare qualcosa in questo senso». Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ribadendo che l'uso di denaro contante resta uno dei principali problemi per il contrasto all'evasione fiscale. «La base dei 500 miliardi di economia sommersa - ha aggiunto - è sempre il contante: finché non riusciamo a limitarne l'uso, continueremo ad avere questo sommerso». Ovviamente la banconota da cinquecento è stata un'opera di ricicla-

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano

20 03 2012

10

1

Nel 91% delle transazioni

In Italia il primato dell'uso del contante

ROMA — I quattro quinti delle banconote da 500 euro presenti nel nostro Paese circolano in tre aree ben definite: i Comuni a ridosso del confine italo-svizzero, la provincia di Forlì, vicina a San Marino, e il Triveneto. Sono queste «le tre zampe di fuga dei capitali dal nostro territorio» individuate dallo studio sull'esportazione illecita di capitali all'estero, realizzato dalla fondazione Iesa e dalla Guardia di Finanza, presentato ieri alla Camera.

Il dato che fa più riflettere è che nel nostro Paese il 91% delle transazioni è ancora regolato in contanti, contro il 59% della Francia e il 65% della Gran Bretagna. Ma non solo: secondo la nostra Banca centrale, al 30 dicembre 2002 erano in circolazione 8,2 miliardi di banconote per un valore di 358,5 miliardi. Nel 2011 il numero di banconote è cresciuto fino a 15 miliardi di pezzi (+83%), per un valore di circa 870 miliardi.

Un ultimo dato appare sorprendente:

quello dello sviluppo esponenziale del numero dei money transfer, altro facile strumento informale di movimentazione di denaro e dunque possibile fonte di evasione: nel 2002 in Italia gli sportelli erano 700, oggi sono diventati 35 mila e movimentano anche un milione di euro giorno: 900 milioni all'anno. Un fenomeno che, secondo il generale della Gdf, Bruno Buratti, non sa affatto sottovalutato.

A. B

Economia

Follow the money

L'antiriciclaggio è

prima cultura

La cultura della legalità e la fiducia nelle regole sono presupposti per tutelare efficacemente i valori che le regole mirano a proteggere

poi normativa

Il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio non deve rappresentare un mero adempimento amministrativo e formale ma l'espressione di un approccio culturale per garantire l'efficacia delle norme stesse ed il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state emanate

Linea ispiratrice del d. Lgs. 231/2007

la proporzionalità delle misure di verifica della clientela rispetto al rischio di riciclaggio

Per tali fini, "... l'applicazione delle misure previste dal decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa"; ci si deve attenere alle regole dell'approccio basato sul rischio, della graduazione degli obblighi di adeguata verifica e dell'adeguata organizzazione interna in materia di responsabilità, procedure e controlli.

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

Dispositivo di contrasto al riciclaggio

approccio di carattere REPRESSIVO

mediante elaborazione di strumenti di carattere penale e di cooperazione di polizia

approccio di carattere PREVENTIVO

volto ad introdurre nell'ordinamento obblighi di collaborazione attiva al sistema degli intermediari finanziari e ad altre tipologie di operatori ben definiti

Previsione di illeciti di pericolo

CONTRASTO AL RICICLAGGIO

MODALITA' DI CONTRASTO

- **Individuazione disponibilità patrimoniali e/o finanziarie facenti capo a soggetti riconducibili alla C.O.**
  - **NN.P.T. (GG.I.C.O.)**
    - **accertamenti patrimoniali finalizzati al sequestro e confisca dei beni di illecita provenienza**
- **Prevenzione e repressione dell'immissione di denaro sporco nei circuiti legali dell'economia**
  - **N.S.P.V. e reparti delegati**
    - **Approfondimento di ss.oo.ss. e ispezioni antiriciclaggio**
  - **tutti i Reparti**
    - **Attività di polizia giudiziaria ordinaria, controlli in materia di circolazione Transfrontaliera di capitali**

I DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

I soggetti che in virtu' dell'attività esercitata e dei rapporti intrattenuti con un vasta platea di clienti, sono chiamati a contribuire fattivamente con le autorità competenti per l'individuazione di elementi sintomatici di casi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SUDDIVISIONE IN TRE CLASSI

LE TRE CLASSI

INTERMEDIARI FINANZIARI ED ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA

PROFESSIONISTI E REVISORI

OPERATORI NON FINANZIARI

INTERMEDIARI FINANZIARI ED ESERCENTI ATTIVITA' FINANZIARIA

SOCIETÀ DI GESTIONE

società di gestione accentrata degli strumenti finanziari

INTERMEDIARI FINANZIARI DI PRIMO LIVELLO

BANCHE, LE POSTE ITALIANE SPA O GLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

INTERMEDIARI FINANZIARI DI SECONDO LIVELLO

Società fiduciarie, microcredito

ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA

Promotori finanziari, intermediari assicurativi vita, money transfer

PROFESSIONISTI GIURIDICO -CONTABILI

Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;

Coloro che svolgono a favore dei proprie associati servizi in materia di contabilità e tributi (es. CAF e patronati);

Notai ed avvocati che assistono i clienti in operazioni di natura finanziaria o immobiliare (c.d. “avvocati d’affari”). Non vi rientrano, altresì, le prestazioni rese nell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario.

I REVISORI CONTABILI (ORA REVISORI LEGALI)

SONO LE SOCIETÀ DI REVISIONE ISCRITTE NELL'ALBO SPECIALE PREVISTO DALL’ARTICOLO 161 DEL TUF E I SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI.

OPERATORI NON FINANZIARI ex art. 3

SONO SOGGETTI OBBLIGATI SOLO ALLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (NO ADEGUATA VERIFICA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI)

- Esercizi commerciali di cose antiche
- Case d'asta o gallerie d'arte
- Imprese di commercio di oro e oggetti preziosi
- Uffici della pubblica amministrazione
- Attività di mediazione

OPERATORI NON FINANZIARI ex art. 3

SONO SOGGETTI OBBLIGATI ALL'OSSERVANZA DI TUTTI I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

- Società di recupero crediti per conto terzi
- Società custodia e trasporto valori con e senza l'impiego di guardie giurate
- Agenzie di affari in mediazioni immobiliari
- Case da gioco, offerte di giochi e scommesse attraverso internet ed i punti fisici

I PILASTRI DELL'ANTIRICICLAGGIO

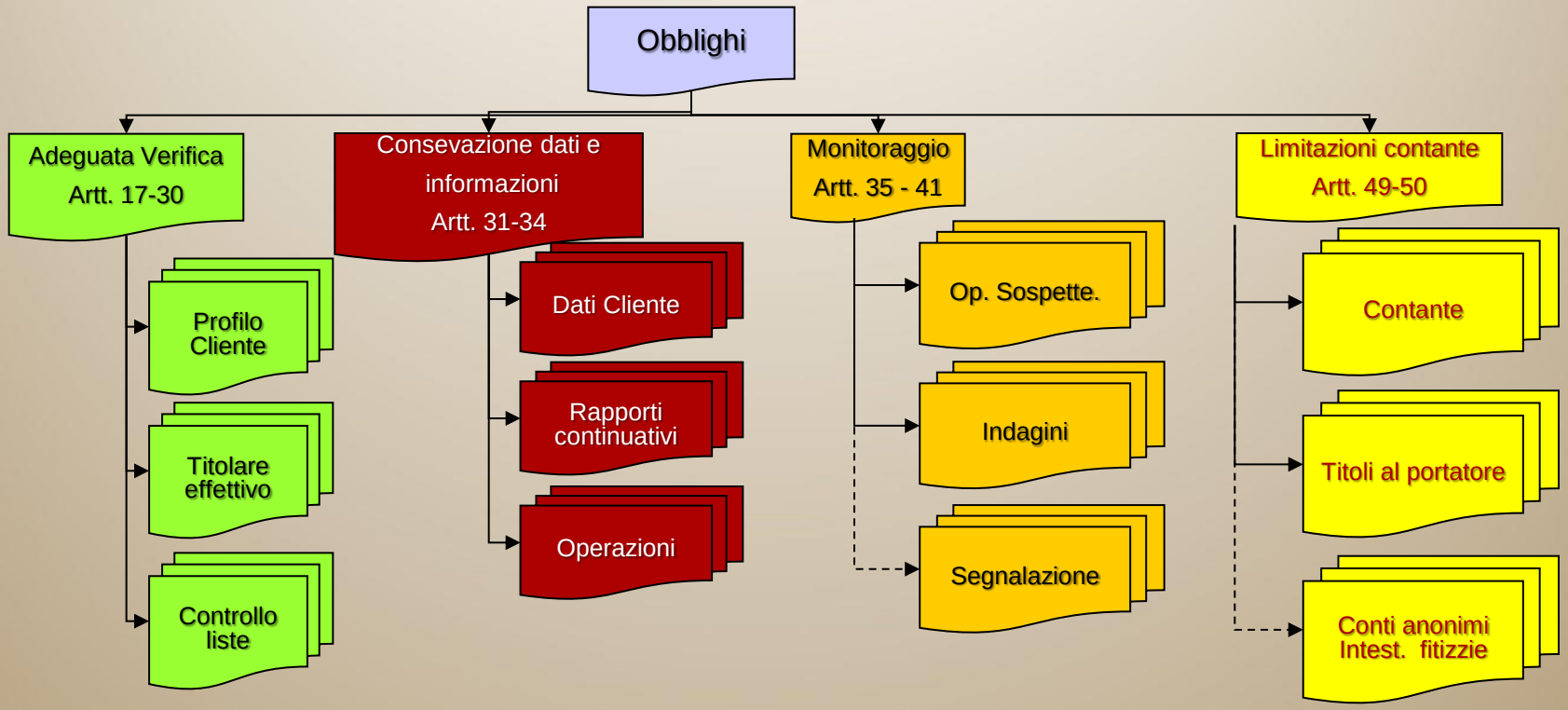

Adeguata verifica

L'adeguata verifica della clientela

- COSA SIGNIFICA
- QUANDO SI EFFETTUA
- IN COSA CONSISTE
- COME SI EFFETTUA

L'adeguata verifica della clientela

KNOW YOUR CUSTOMER

Il d.lgs. n. 231 del 2007 introduce il principio della adeguata verifica della clientela

L'approccio è ispirato alla gestione delle asimmetrie informative: i professionisti non devono limitarsi a registrare le informazioni, ma sono tenuti ad avere una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un cliente, per essere in grado di cogliere rapidamente eventuali anomalie nel corso della relazione.

L’adeguata verifica della clientela

COSA SIGNIFICA

Il principio del KNOW YOUR CUSTOMER richiede:

- il passaggio dal semplice obbligo di identificazione (consistente sostanzialmente nell’acquisizione di informazioni sull’identità) ad un ampio dovere di verifica, che consiste in un processo composto dal succedersi di molteplici misure. In altre parole viene esteso il compito della conoscenza del cliente, muovendo dalla mera identificazione in un *continuum* nel quale la applicazione dei presidi antiriciclaggio (raccolta di informazioni, valutazione dell’attività esercitata, rilevazione di fenomeni anomali) accompagna tutto il corso dello svolgimento del rapporto

- la valutazione del rischio di riciclaggio quale parametro essenziale per determinare in profondità ed in estensione i compiti di verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela

QUANDO SI EFFETTUA

- prima del conferimento dell'incarico (resta esclusa la competenza propedeutica);

- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;

- si eseguono operazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata; L'operazione frazionata è da intendersi un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni (di calendario, compreso il *dies a quo*);

- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

L'adeguata verifica della clientela

QUANDO SI EFFETTUA

- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione di un cliente;

- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile.

L'adeguata verifica della clientela **IN COSA CONSISTE**

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Si intende per titolare effettivo:

- la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività
- ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri dettati dalla normativa

L'identificazione del titolare effettivo non richiede, di regola, la sua presenza fisica, in quanto i relativi dati devono essere dichiarati dal cliente o acquisiti dal professionista in altro modo, purché da fonti documentabili, quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti.

L’adeguata verifica della clientela

IN COSA CONSISTE

Per le persone fisiche, il titolare effettivo esiste quando il soggetto che chiede la prestazione o l'esecuzione di un’operazione occasionale in suo nome, dichiara che i fondi utilizzati appartengono ad un'altra persona fisica, cioè dichiara di agire per conto di un terzo soggetto, anch’esso persona fisica (trattasi sicuramente di ipotesi residuali)

L'adeguata verifica della clientela

IN COSA CONSISTE

Nel caso di società (se non ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato) titolare effettivo è:

- ✓ la/le persona/e fisica/che in ultima istanza possiede/ono controlla/no l'entità giuridica con il possesso o il controllo diretto o indiretto di una quota pari o superiore al 25% + 1 del capitale sociale

- ✓ la/le persona/e fisica/che esercita/no in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

L'adeguata verifica della clientela **IN COSA CONSISTE**

In caso di enti giuridici quali le fondazioni ed istituti giuridici quali i trust, che amministrano, e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è:

1. se determinati, i beneficiari del 25% o più del patrimonio;
2. se non ancora determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la o le persone fisiche che esercita/no un controllo sul 25% o più del patrimonio.

L'adeguata verifica della clientela **IN COSA CONSISTE**

SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO

Ai fini dell'adeguata verifica è altresì necessario acquisire dal cliente l'informazione in ordine allo scopo ed alla natura della prestazione professionale.

L'informazione relativa alle finalità per le quali il cliente prevede di utilizzare la prestazione deve essere valutata in stretta connessione con la sua natura e tipologia, in modo da escludere eventuali configurazioni illecite o non rispondenti a criteri di ragionevolezza.

La sufficientemente determinata indicazione delle finalità della prestazione prevista è peraltro essenziale per il monitoraggio costante della stessa.

L'adeguata verifica della clientela **IN COSA CONSISTE**

CONTROLLO DEL RAPPORTO

L'adeguata verifica prescrive anche una costante attività di controllo della prestazione:

- *costante monitoraggio anche in ordine al volume, alla tipologia ed alle caratteristiche della movimentazione nel suo complesso, al fine di verificarne tempo per tempo la compatibilità col profilo economico e finanziario del cliente, monitoraggio che deve essere per frequenza ed approfondimento proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente;*
- *rilevazione di significative variazioni od incoerenze nell'operatività "attesa" di ciascun cliente in base alle informazioni raccolte, alla quale deve conseguire una nuova valutazione del grado di rischio;*
- *rinnovo degli adempimenti di adeguata verifica*

L'adeguata verifica della clientela

COME SI FA

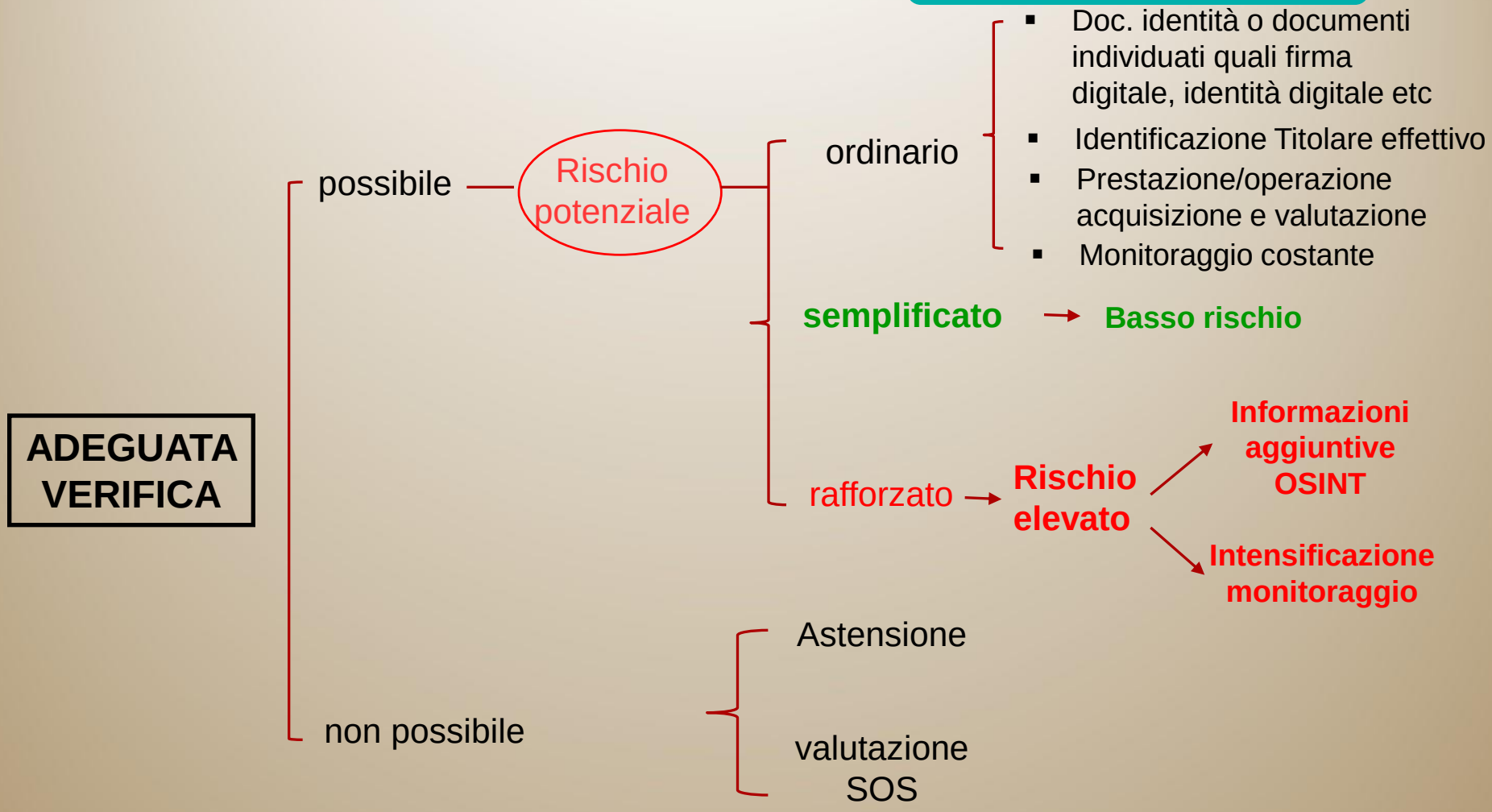

Adeguata verifica – obblighi semplificati e rafforzati

Obblighi semplificati (Art. 23 D.Lgs. 231/2007) – **Basso rischio** :

- Gli enti creditizi, società ammesse a quotazione;
- Le Amministrazioni Pubbliche
- Clienti che risiedono in aree geografiche a basso rischio (stati membri, paesi terzi dotati efficaci sistemi antiriciclaggio)
- Contratti assicurazioni vita e forme pensionistiche complementari

Obblighi rafforzati (art. 24 D.Lgs 231/2007) – **Rischio elevato**:

- Cliente non fisicamente presente
- Fattori di rischio collegati al cliente (aree geografiche, circostanze anomale, elevato utilizzo contante)
- Fattori di rischio relativo alle operazioni
- Fattori di rischio relativi alle aree geografiche
- Persone politicamente esposte (Peps)

Adeguata verifica non possibile

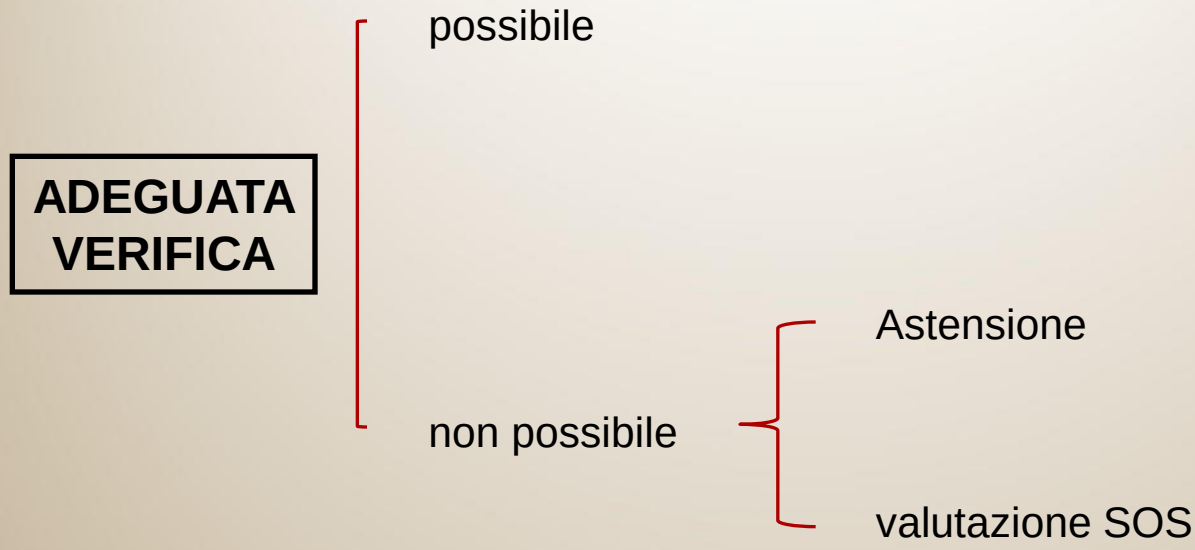

Art. 42 D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela…….si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 35 comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Conservazione dati e informazioni

Agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione sono connessi strettamente gli obblighi di conservazione dei dati e informazioni.

Ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio, il professionista deve conservare i documenti e le informazioni (anche in un archivio cartaceo) che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra competente Autorità

LE SEGNALAZIONI

DI OPERAZIONI SOSPETTE

Segnalazione di operazione sospetta

Il patrimonio di informazioni acquisito attraverso la verifica dei clienti e le valutazioni che vengono compiute sull'attività posta in essere hanno un rilievo fondamentale per il funzionamento dell'intero dispositivo di prevenzione e rilevazione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La segnalazione di operazione sospetta è infatti parte di un complesso percorso cognitivo e valutativo, funzionale ad avviare ulteriori approfondimenti finanziari e, successivamente, investigativi.

Segnalazione di operazione sospetta

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 231/207, i soggetti obbligati (quindi anche professionisti) devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura della operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito della attività svolta. E' elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro (non abusare di questo parametro !).

Segnalazione di operazione sospetta

La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo del cliente in possesso degli intermediari.

Un'approfondita conoscenza del cliente costituisce il fondamento del percorso logico che porta alla valutazione dell'operazione ai fini dell' inoltro della segnalazione di operazione sospetta e rappresenta un requisito essenziale dell'attività d'intermediazione in quanto consente di individuare i profili di rischio della relazione.

I professionisti non sono tenuti a svolgere indagini

La segnalazione dell'operazione sospetta non costituisce una denuncia di reato e, quindi, non rappresenta una "notizia di reato", ma una forma di collaborazione doverosa richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l'accertamento di eventuali illeciti penali.

Essa può costituire uno spunto per le indagini, una informativa che merita approfondimento da parte degli organi inquirenti.

Indicatori di anomalia

Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010

- Indicatori di anomalia per professionisti e revisori contabili -

Delibera della Banca d'Italia del 24 agosto 2010

- Indicatori di anomalia per intermediari -

Decreto del Ministro dell'Interno del 17 febbraio 2011

- Indicatori di anomalia per operatori non finanziari -

ANALISI FINANZIARIA DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Scopo: fornire un primo inquadramento dell'operazione sotto il profilo **prettamente finanziario**, attraverso:

- i risultati degli studi sui flussi finanziari elaborati sul mercato dei capitali e su singoli anomalie, settori dell'economia ritenuti a rischio, categorie di strumenti di pagamento e specifiche realtà economiche territoriali;
- gli ulteriori dati e informazioni acquisiti presso gli intermediari;
- i dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti finanziari e nell'anagrafe tributaria;
- gli approfondimenti effettuati con l' Autorità di vigilanza di settore;
- i dati e notizie scambiati con le UIF di altri Stati;
- le informazioni ricevute dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali;
- le comunicazioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria per i casi fondatamente ritenuti rilevanti per riciclaggio o reimpiego di proventi illeciti;
- le Informazioni ricevute dagli Organi delle indagini in merito a fatti e situazioni rilevanti per finalità di antiriciclaggio.

Indicatori di anomalia

Decreto Ministro Giustizia 16 aprile 2010

- Indicatori di anomalia connessi al cliente
- Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
- Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione
- Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
- Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

SCHEMA TIPO DI UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO

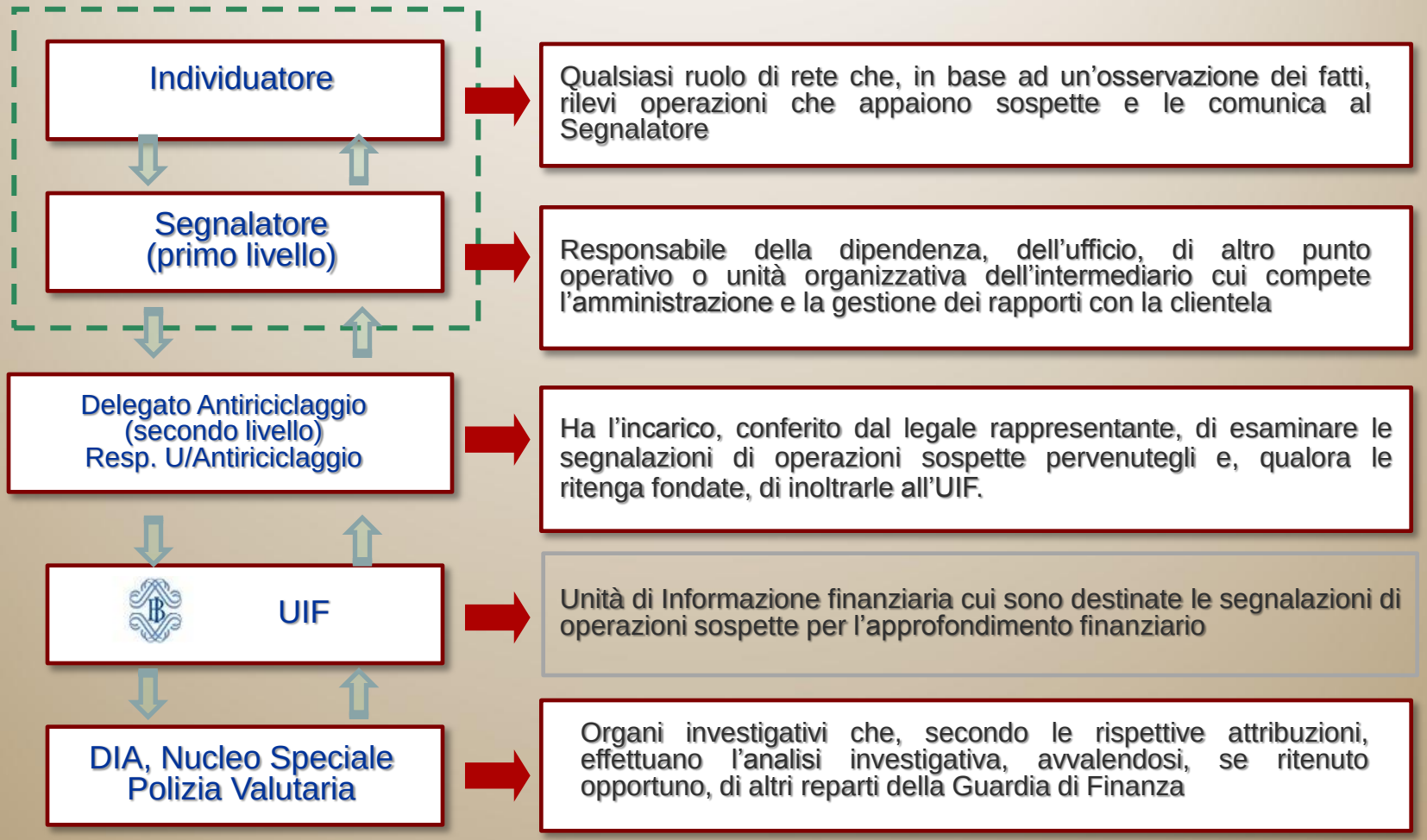

Tutela della riservatezza dei segnalanti (D.Lgs 231/2007, art. 39)

L'identità dei segnalanti non deve essere menzionata in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del Codice Penale, anche qualora la stessa sia conosciuta.

Questo divieto può essere superato

se l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, richiede specificatamente di conoscere la loro identità in quanto ritiene ciò indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede.

Al di là delle eccezioni gli Organi operanti devono evitare di citare o richiamare o intaccare in qualsiasi modo la riservatezza dei nominativi dei segnalanti.

L'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette

Il **combinato disposto degli artt. 6**, **comma 4**, **lett. h)**, **8, comma 1, lett. a)** e **40, comma 1, lett. c)** e **d)** del nuovo **D.Lgs. n. 231/2007** consente di **preservare** le **peculiarità** del **sistema nazionale** di **prevenzione antiriciclaggio** e di **contrasto al finanziamento del terrorismo**

UIF

Nucleo Speciale Polizia Valutaria

Direzione Investigativa Antimafia

NOVITÀ

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Analisi finanziaria

Analisi investigativa

La DNA riceve i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati e collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso

La concreta attuazione della nuova procedura di scambio informativo è subordinata alla sottoscrizione di una specifica intesa protocollare tra DNA, UIF, GDF e DIA.

ESITI

L'U.I.F. può decidere di:

Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni e consentendo la consultazione alla DIA e al NSPV.

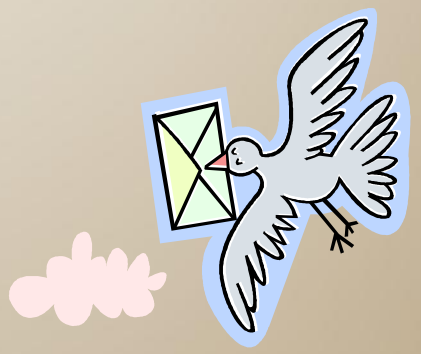

Trasmettere senza indugio le segnalazioni sospette corredate con la relazione tecnica sugli esiti dell'analisi finanziaria, alla DIA e al NSPV.

Sospendere operazioni sospette di riciclaggio per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi, dandone immediata notizia al NSPV, alla DIA e all'Autorità Giudiziaria.

PERCORSO OPERATIVO

Il percorso operativo relativo all'approfondimento delle segnalazioni sospette può essere suddiviso in due fasi tipiche:

- ✓ *Analisi pre-investigativa condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;*
- ✓ *Approfondimento operativo.*

ANALISI PRE INVESTIGATIVA (Esame della segnalazione)

NSPV: effettua l'analisi pre - investigativa e riversa la segnalazione nella banca dati

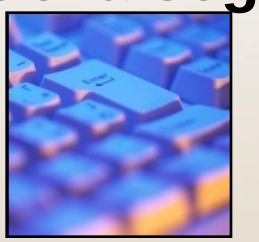

Inserimento e memorizzazione dei soggetti collegati

Esame della segnalazione

Sistema Informativo Valutario

Preliminare valutazione:

- Somme movimentate, tipologia e modalità delle transazioni, indicatori di anomalia e motivi di sospetto

Precedenti >scheda analisi:

- Anagrafe tributaria, SIVA, archivio SDI delle Forze di Polizia, banca dati STAT della GdF

Ricerca di precedenti:

- Da segnalazioni inviate dal Comando Generale e dallo S.C.I.C.O.

Ricerca informazioni in rete:

- Banche dati nazionali e internazionali, portale NSPV (indirizzo di rete gdfnet http://valutarioweb/intergraf/)

Esame della segnalazione (segue)

VALUTAZIONE PRE - INVESTIGATIVA

Segnalazioni sospette:

- Da **non approfondire** con l'attivazione del procedimento investigativo ex Decreto Legislativo n. 231/2007;
- Da **approfondire** con investigazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2007.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- POSITIVO AI FINI PENALI
  - In caso di scoperta di fatti di riciclaggio o di condotte penalmente rilevanti;
- POSITIVO AI FINI AMMINISTRATIVI
  - Nelle ipotesi di accertamento di violazioni alla disciplina antiriciclaggio o di altre situazioni rilevanti per le finalità istituzionali del Corpo;
- NEGATIVO
  - Se gli accertamenti portano ad acclarare l'esistenza di valide ragioni economiche e giuridiche alla base delle operazioni oggetto della segnalazione.

Esito attività di approfondimento

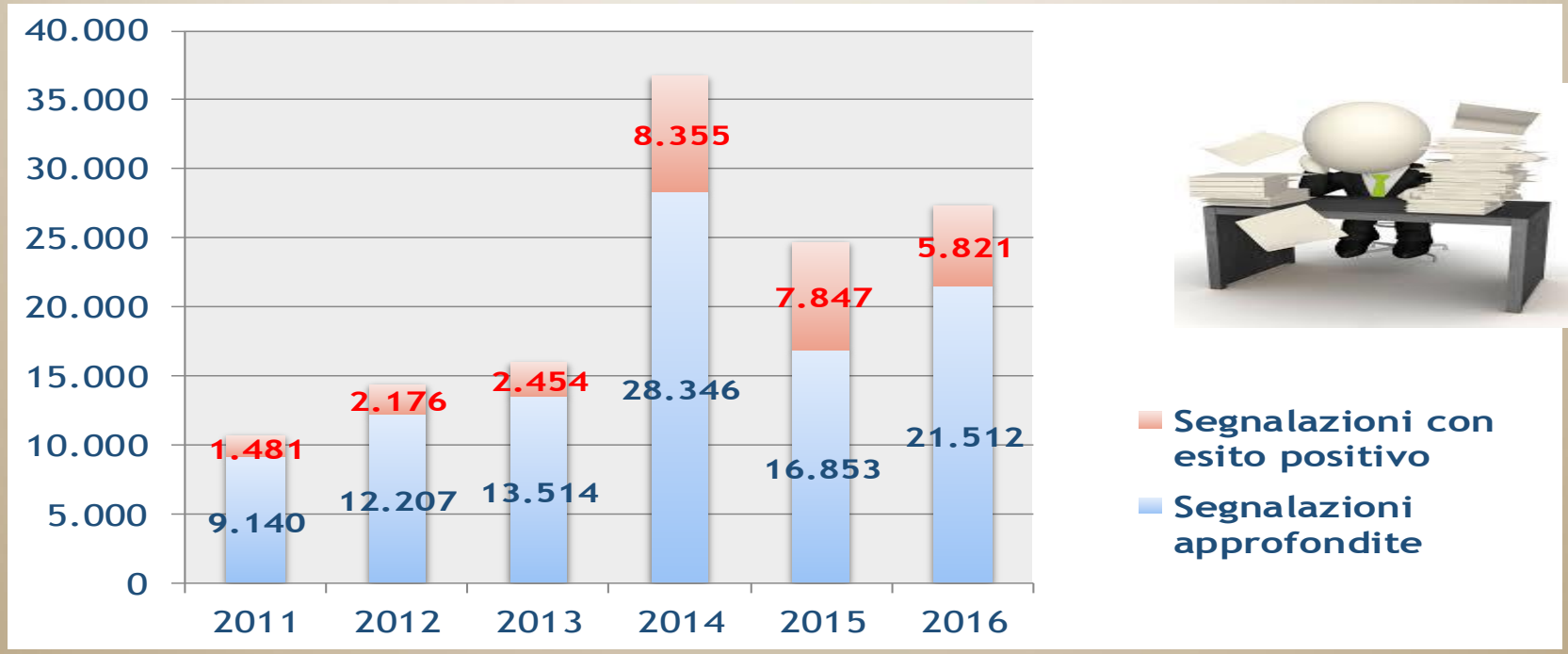

Fonte: Gdf

Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite

L'**art. 9, comma 9** del novellato **D.Lgs. 231/2007** che, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce che "*i **dati** e le **informazioni** acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono **utilizzabili** ai **fini fiscali**, secondo le disposizioni vigenti*".

Viene ampliato sensibilmente l'ambito oggettivo delle **evidenze** che si prestano ad un'**utilizzazione fiscale diretta**, includendovi tutte le **informazioni** acquisite nel contesto delle "***attività svolte***" .

Possibilità di <u>utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale</u> le <u>informazioni acquisite</u> in esecuzione <u>di ispezioni e controlli antiriciclaggio</u>, ovvero in fase di <u>sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta</u>, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.

Limitazione all'uso del contante (art. 49)

- Vietato trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra **soggetti diversi** quando il valore è pari o superiore a **3000 euro**.
- Vietato il frazionamento artificioso quando più operazioni sono logicamente e temporalmente collegate tra di loro.
- Per i servizi di rimessa di denaro la soglia è pari a **1000 euro**
- Assegni bancari e postali con clausola di NON TRASFERIBILITA'.
- Ammessa la sola emissione di di libretti di deposito bancari o postali NOMINATIVI. I libretti al portatore, ove esistenti, vanno chiusi al 31/12/2018
- Vietata l'apertura di qualsiasi forma di conti o libretti in forma ANONIMA o con INTESTAZIONE FITTIZIA

IL QUADRO SANZIONATORIO

Disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati

Fattispecie penali

Le fattispecie penali, contenute nell'art. 55 della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, perpetrate attraverso frode o falsificazione, nonché del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

- **reclusione da 6 mesi a 3 anni** e **multa da 10.000 a 30.000 euro**, a carico del soggetto che, in sede di **adeguata verifica** della clientela, **falsifica dati** ed **informazioni** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione. Alla **stessa pena** soggiace chi **utilizza** tali dati ed informazioni;
- **reclusione da 6 mesi a 3 anni** e **multa da 10.000 a 30.000 euro**, per chiunque tenuto agli obblighi di **conservazione**, **acquisisce** o **conserva dati falsi** o **informazioni non veritiere** relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo o alla natura del rapporto, della prestazione o dell'operazione, ovvero **si avvale** di **mezzi fraudolenti** per pregiudicarne la corretta conservazione;
- **reclusione da 6 mesi a 3 anni** e **multa da 10.000 a 30.000 euro**, per la condotta del **soggetto** che, tenuto a fornire gli elementi necessari per il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, **fornisce dati falsi** o **informazioni non veritiere**;
- **arresto da 6 mesi a 1 anno** e **ammenda da 5.000 a 30.000 euro**, in caso di **violazione** del **divieto di comunicazione** dell'avvenuta effettuazione di una **segnalazione di operazione sospetta**;
- **reclusione da uno a cinque anni** e **la multa da 310 a 1.550 euro** nei casi di **falsificazione**, **alterazione** ed **indebito utilizzo** di **carte di credito** o di **pagamento**, ovvero di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati

Fattispecie amministrative

La **disciplina sanzionatoria** di carattere **amministrativo** è contenuta negli articoli **da 56 a 69 del D.Lgs. n. 231/2007**.
In tale contesto, deve essere subito sottolineata l'assoluta rilevanza del disposto dell'art. **69** in materia di **successione di leggi nel tempo**, ai sensi del quale:

- **nessuno può essere sanzionato** per un **fatto** che alla data di entrata in vigore della nuova normativa **non costituisce più illecito**;
- per le **violazioni** commesse in **epoca antecedente** all'entrata in vigore del nuovo provvedimento, **si applica** la **legge vigente all'epoca della commessa violazione, solo se più favorevole.**

Risultano **tacitamente abrogate** le sanzioni in materia di **omessa registrazione, omessa istituzione dell'archivio unico informatico** e **omessa istituzione del registro della clientela**.

- **Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica ed astensione *(art. 56).***
- **inosservanza degli obblighi di conservazione *(art. 57).***
- **Inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette *(art. 58).***
- **Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati *(art. 59*).**
- **Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'U.I.F. e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze *(art. 60).***
- **Violazioni commesse da soggetti obbligati vigilati *(art. 62).***
- **Inosservanza delle disposizioni in materia di limitazione della circolazione del contante *(art. 63).***

Procedimento sanzionatorio

- La competenza all'**irrogazione delle sanzioni** per la **violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio** nei **confronti** dei **soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore** è attribuita al **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.
- Tale ultimo **Dicastero** è anche **competente** per l'irrogazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie** nei confronti dei **titolari** di **funzioni** di **amministrazione**, **direzione** e **controllo** dei **soggetti vigilati** che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti correlati alla funzione o all'incarico, hanno **facilitato**, **agevolato** o comunque **reso possibile** la **violazione** dell'**obbligo** di **segnalazione di operazione sospetta**.
- Restano ferme le competenze di **Banca d'Italia**, **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)** e **Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)**, in relazione alle specifiche attribuzioni, per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'**art. 62** nei confronti dei **soggetti obbligati vigilati.**

- Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli **44**, **49**, **commi 1**, **2**, **3**, **5**, **6**, **7** e **12**, **50**, **51**, **comma 1** e **63** è svolto dagli **uffici** delle **Ragionerie territoriali dello Stato** individuati con **decreto** del **Ministro dell'economia e delle finanze** del **17 novembre 2011.**

- La possibilità di beneficiare dell'istituto dell'**oblazione** di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni di cui all'art. **49**, **commi 1, 2, 5, 6, 7** ed all'**art. 51**, il cui **importo non sia superiore a 250.000 euro** ed a condizione che il soggetto verbalizzato **non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti** la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Procedimento sanzionatorio

La maggior parte delle **sanzioni base** previste per l'inosservanza delle disposizioni sancite dalla normativa antiriciclaggio prevede **ipotesi aggravate**, con applicazione di una **pena pecuniaria** decisamente **più alta nel massimo e nel minimo**, in caso di **violazioni gravi**, **ripetute**, **sistematiche** o **plurime**.

In particolare, dovrà essere oggetto di specifica ed attenta valutazione:

- la **gravità** e la **durata** della **violazione**;
- il **grado** di **responsabilità** e la **capacità finanziaria** della persona fisica o giuridica;
- l'**entità** del **vantaggio** ottenuto e del **pregiudizio** cagionato a terzi;
- il **livello** di **cooperazione** fornito alle autorità competenti;
- l'adozione di **misure** adeguate di **valutazione** e **mitigazione** del rischio;
- le **precedenti violazioni** alle disposizioni antiriciclaggio.

Il terzo comma dell'art. 67 in esame che, per la prima volta, sancisce espressamente l'**applicazione** in materia delle disposizioni contenute negli **articoli 8 e 8 *bis* della legge 689/81** in materia di **cumulo giuridico** e **reiterazione delle violazioni**.

L'**art. 68** prevede, in relazione ai procedimenti rientranti nella competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, **ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta**.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE:

QUALCHE DATO

Non mi fido molto delle statistiche, perché un uomo con la testa nel forno e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media (C.Bukowski)

SOS di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa (anni 2002 – 2016)

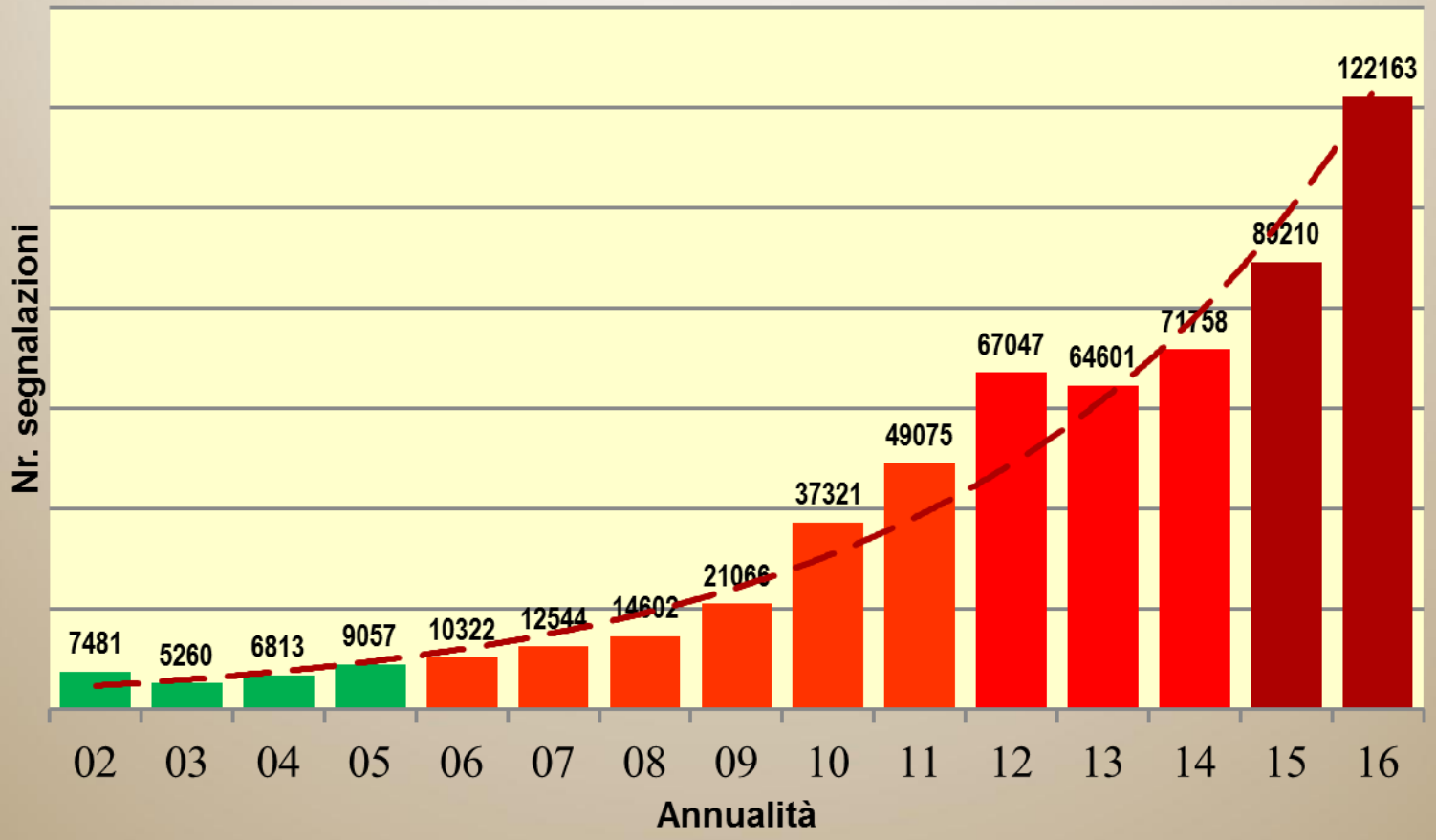

Ripartizione geografica

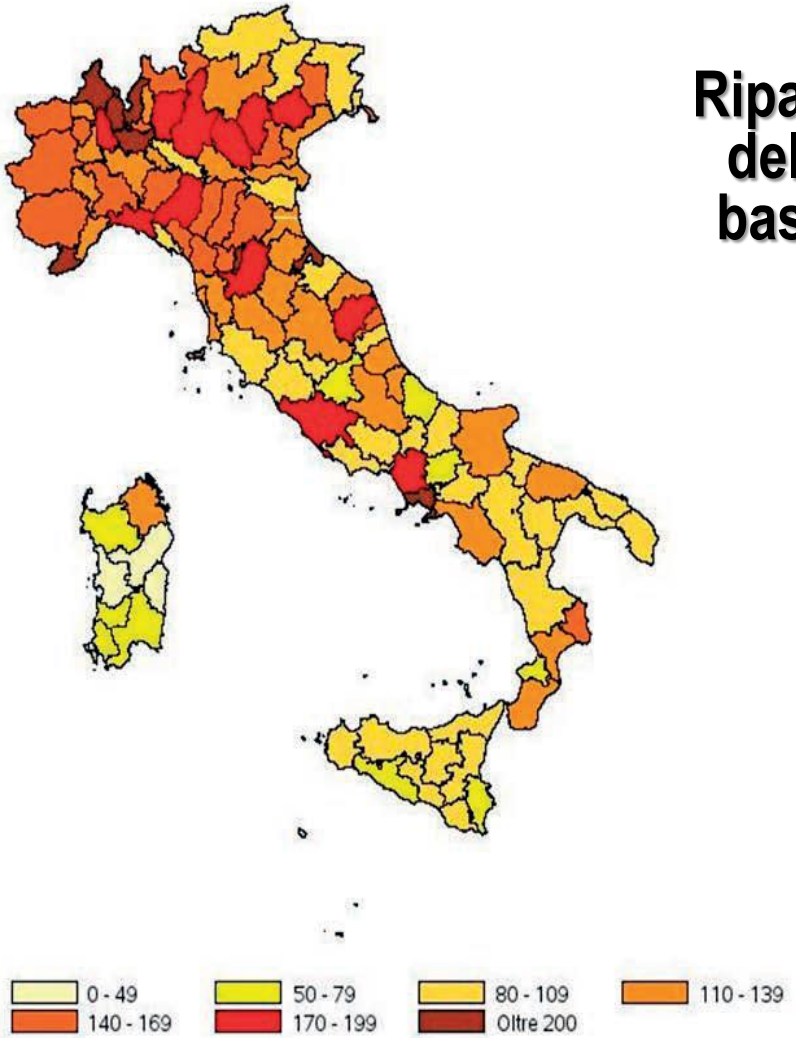

Ripartizione geografica delle segnalazioni in base alla provincia di provenienza

- Anno 2016 -

Ripartizione delle SOS per tipologia segnalazione (fonte:UIF)

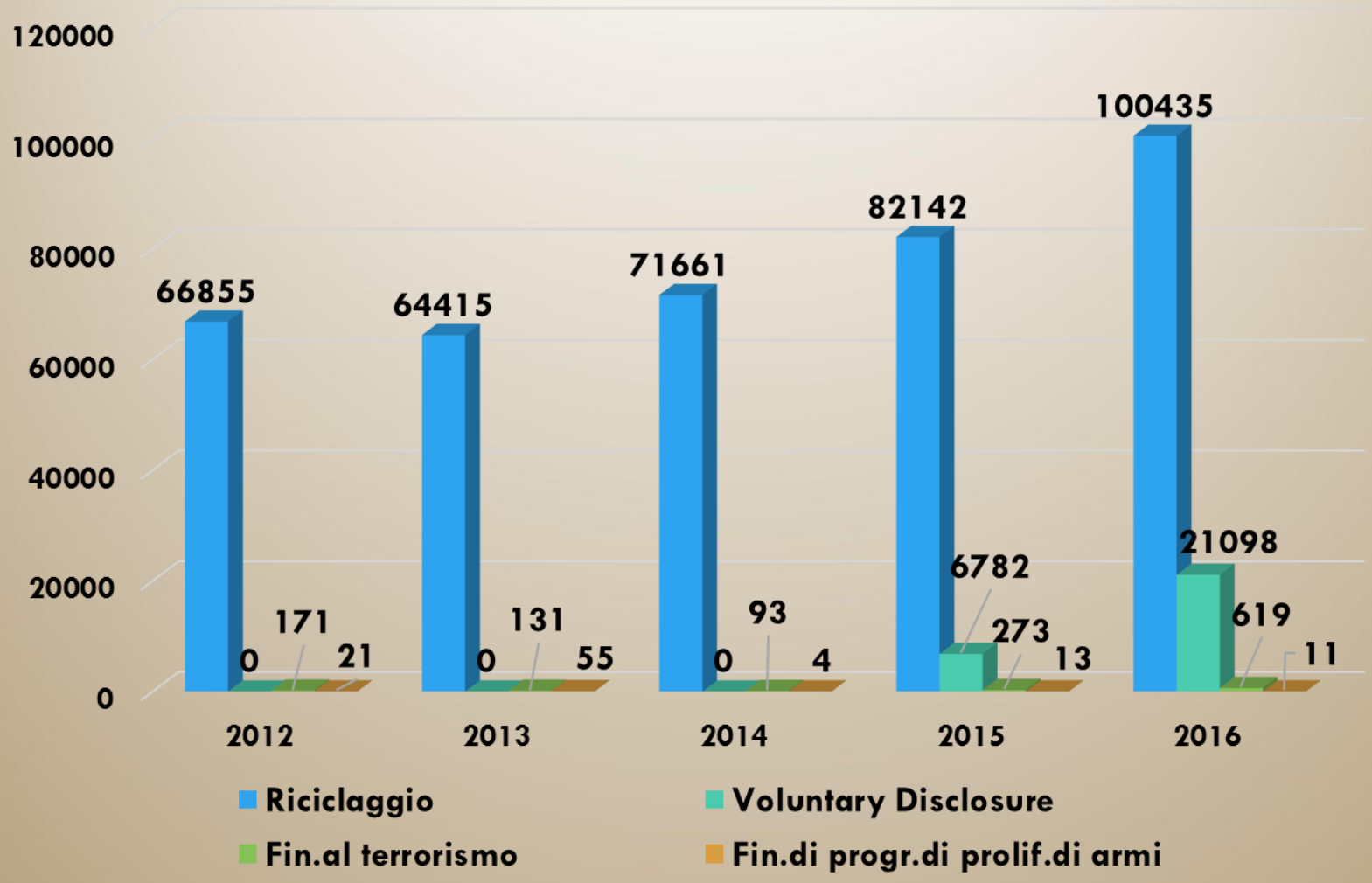

Ripartizione delle SOS per tipologia di soggetti obbligati (fonte:UIF)

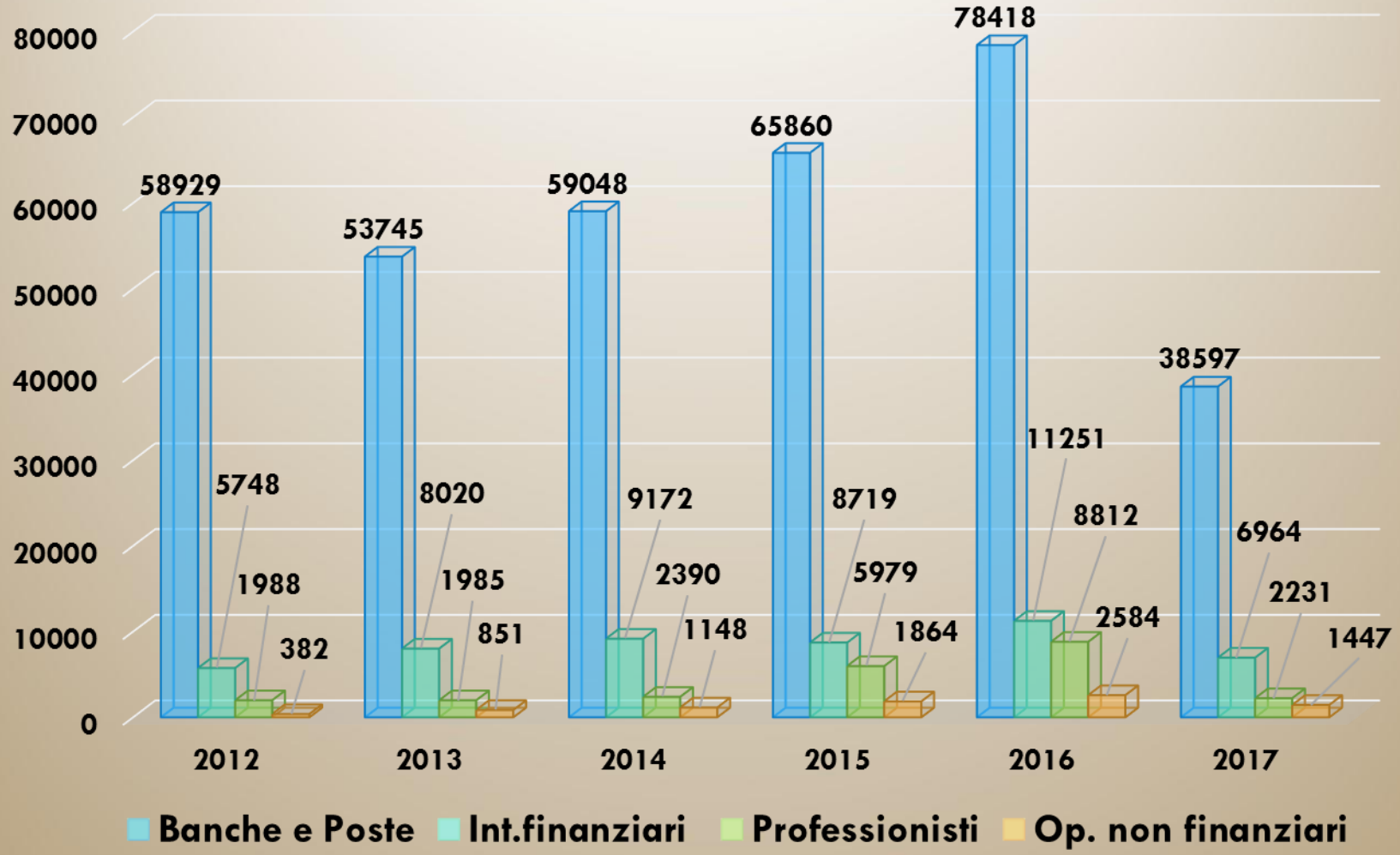

Sos Lazio e province (fonte: UIF)

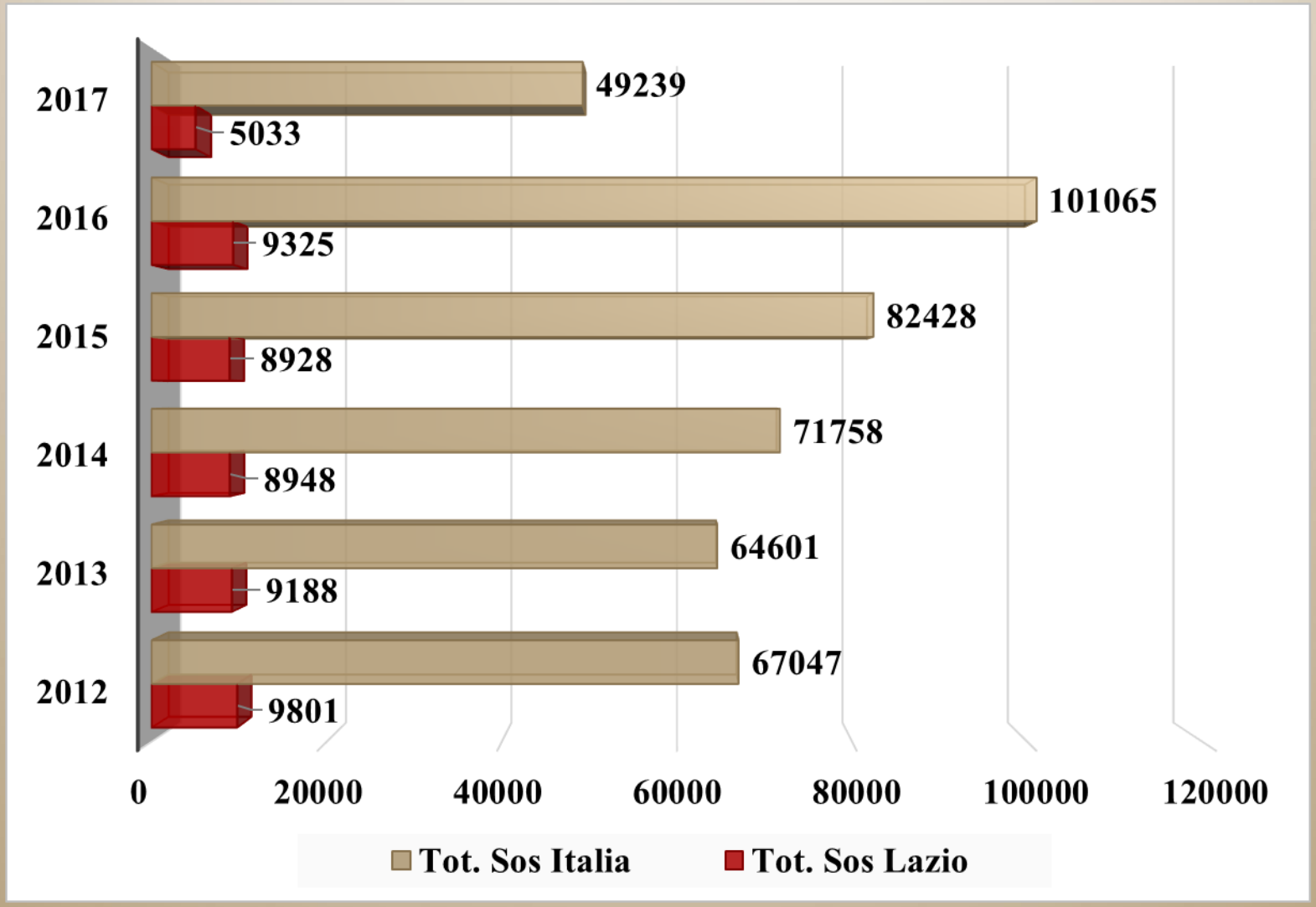

Sos province Lazio (fonte: UIF)

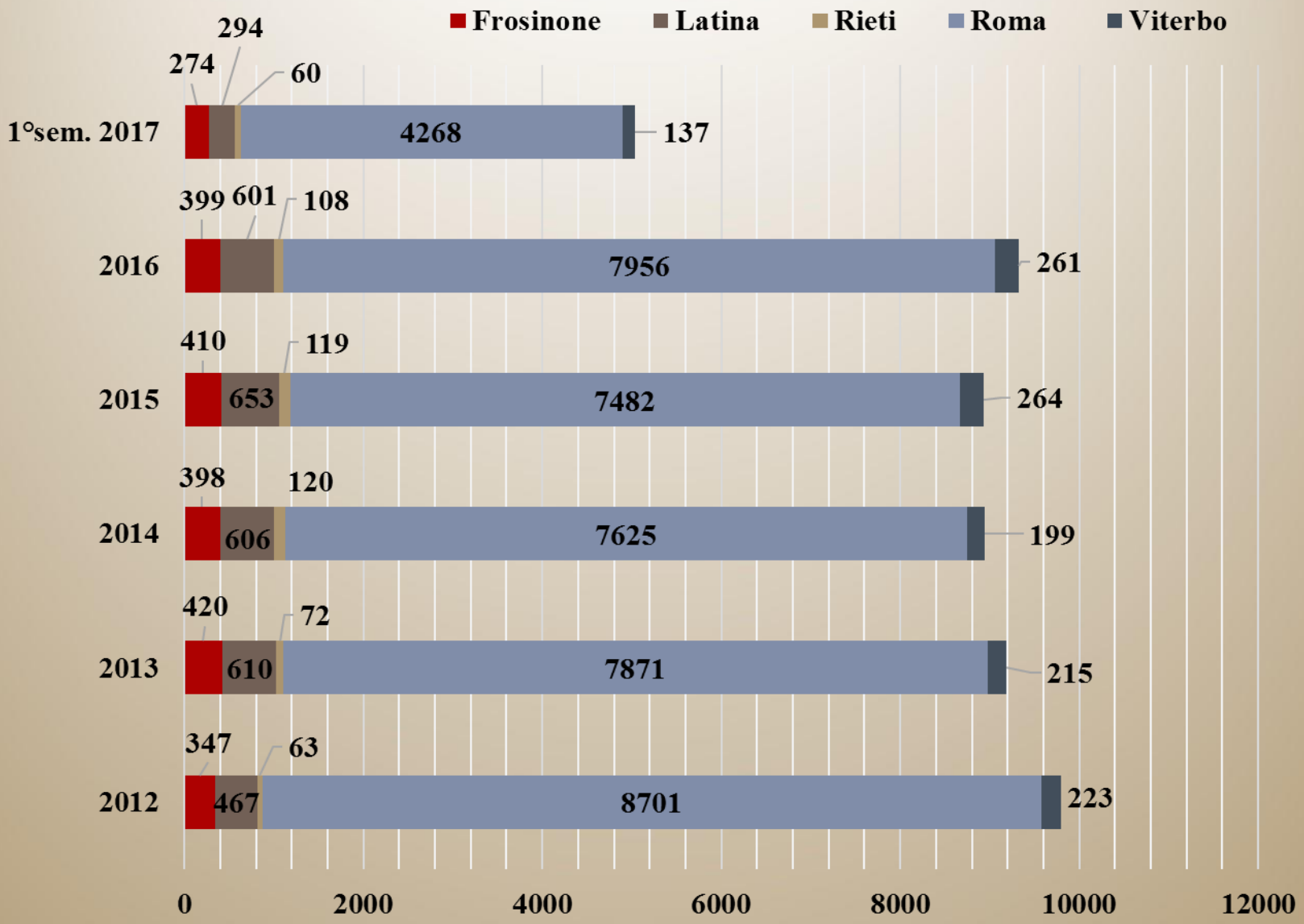

Principali forme tecniche delle operazioni segnalate nel 2016 (fonte:UIF)

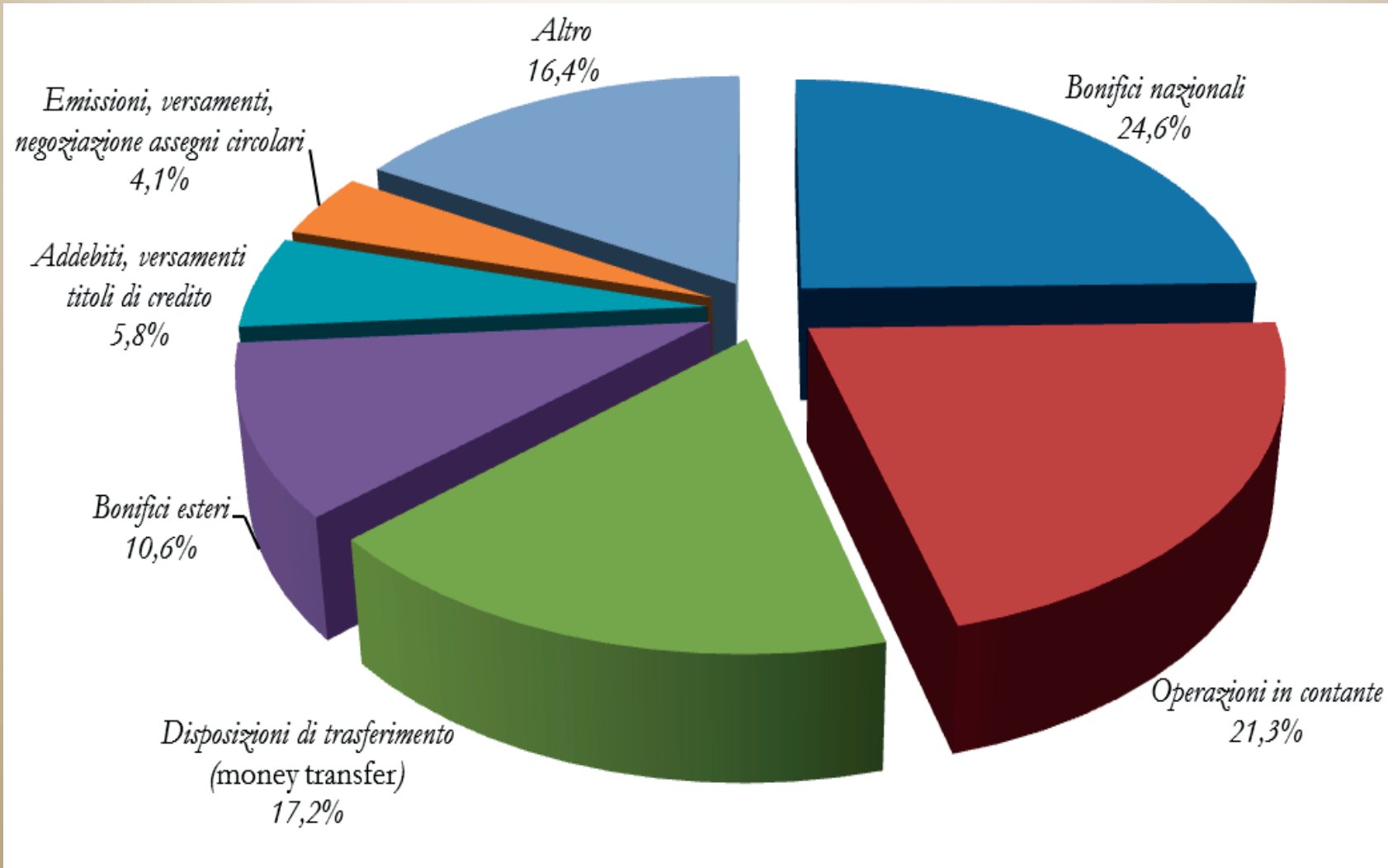

Distribuzione geografica operatività in contanti

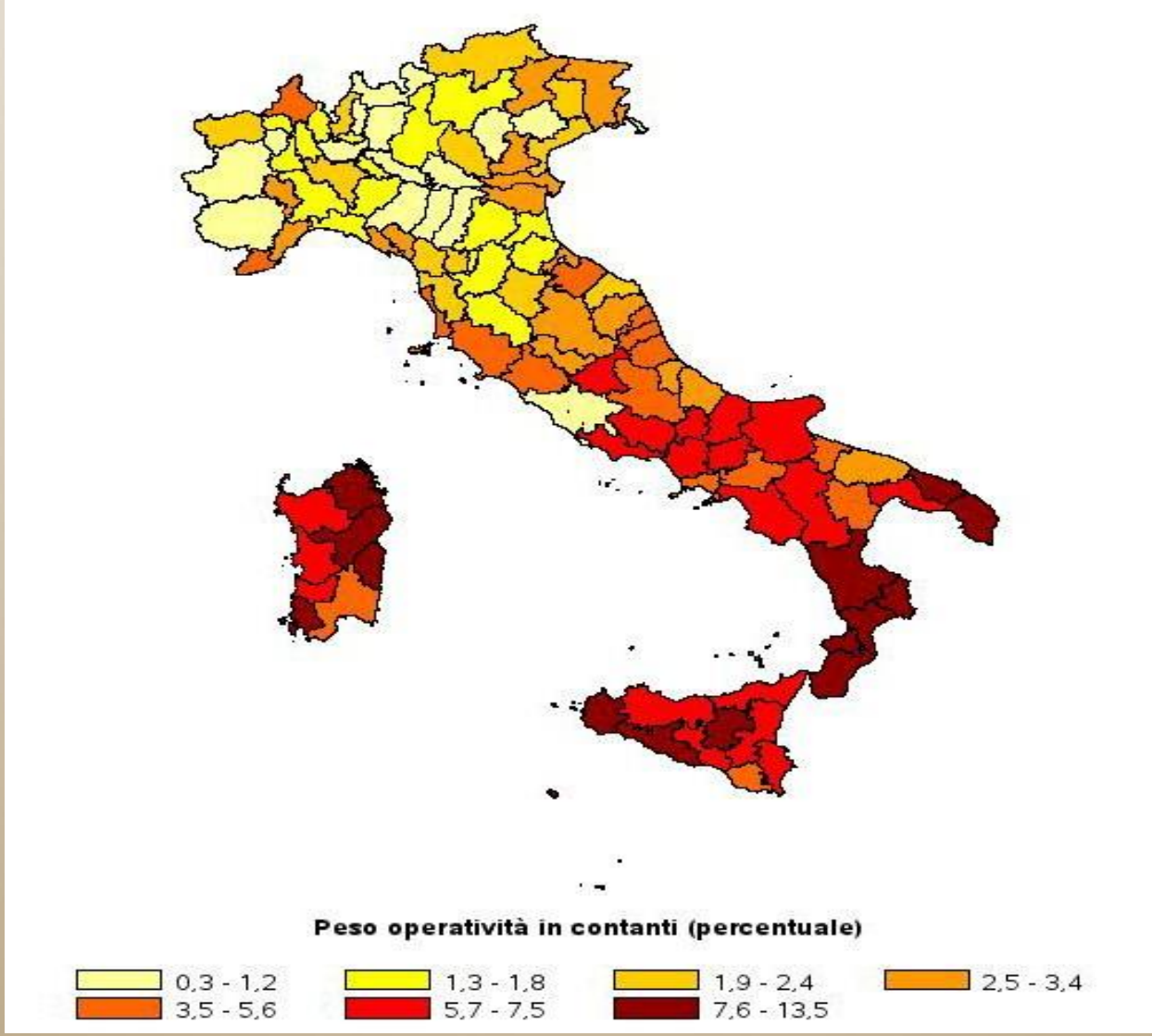

Prime 12 province

in base all'indicatore composito del rischio riciclaggio

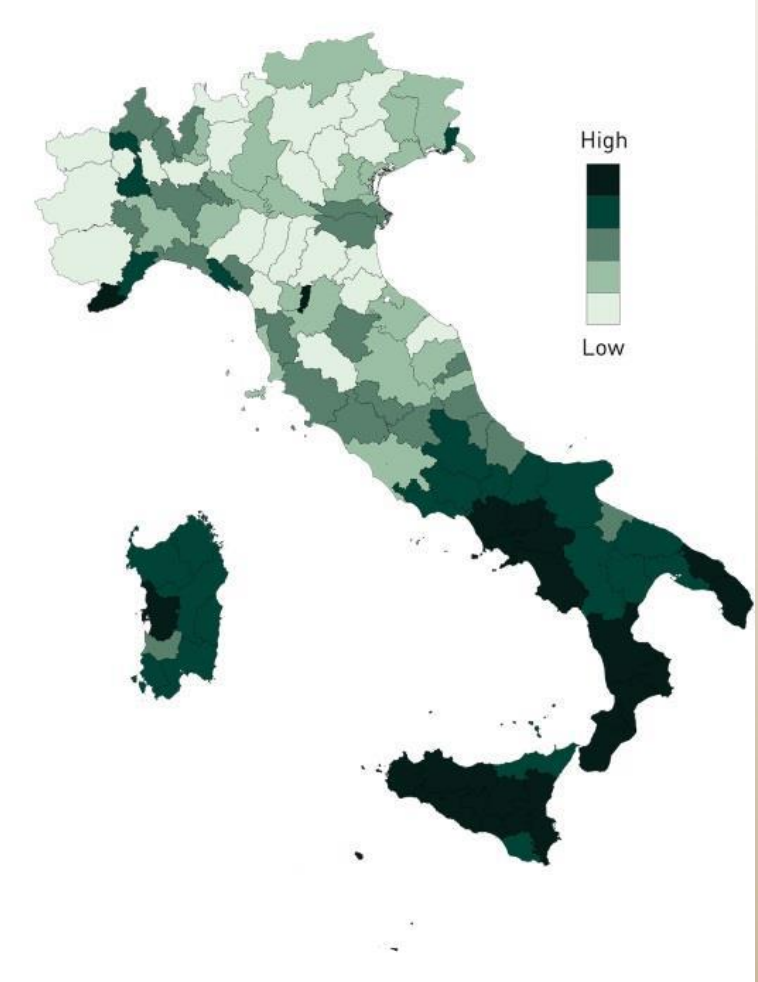

1. Reggio Calabria
2. Vibo Valentia
3. Catanzaro
4. Crotone
5. Napoli
6. Imperia
7. Caserta
8. Agrigento
9. Palermo
10. Caltanissetta
11. Trapani
12. Prato

Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC

Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura 61,0	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59,1

Fonte: Elaborazione Transcrime-UCSC

TECNICHE DI RICICLAGGIO ACCERTATE

"FIDEIUSSIONI DI BANCHE ESTERE "

Alcune banche e società finanziarie della Repubblica di San Marino, tramite loro agenti e dipendenti:

- hanno effettuato in Italia la raccolta abusiva di cospicue somme di denaro provenienti da reati di evasione fiscale **(RACCOLTA)**;
- hanno fatto confluire le somme in conti riservati a disposizione dei beneficiari reali **(PLACEMENT).**
- successivamente, i beneficiari reali chiedevano a banche italiane, di cui erano clienti, il rilascio di finanziamenti e aperture di credito **(LAYERING).**

I prestiti venivano garantiti da apposite fideiussioni accordate dalle banche sammarinesi depositarie dei fondi illeciti**.**

FIDEIUSSIONI BANCHE ESTERE

Inchiesta "Re Nero"

operatori economici

denaro "sporco" frutto di evasione fiscale

depositato in contanti

Banche e società finanziarie San Marino

1

2

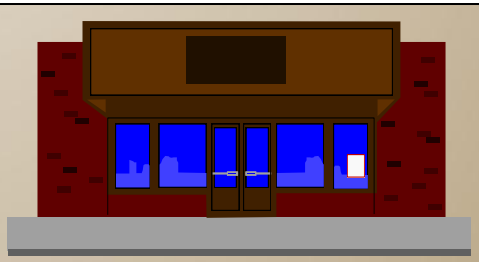

3

4

Banca italiana

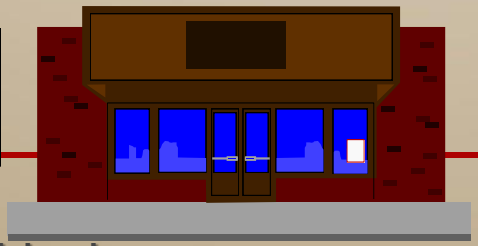

Finanziamenti e Aperture di credito

Concessione di garanzie

"FIDEIUSSIONI DI BANCHE ESTERE "

Indicatore di anomalia Banca d'Italia (punto 7.5.)

"*Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti insediati in Paesi o territori a rischio……".*

"TRIANGOLAZIONI CON PAESI OFF-SHORE"

Tecnica normalmente utilizzata per i casi di riciclaggio e di evasione più consistenti. Il metodo utilizzato è il pagamento da parte di società italiane di **fatture per operazioni inesistenti** emesse da *holding* situate in Paesi *off shore*. Le fatture false servono per giustificare i trasferimenti dall'Italia di capitali "sporchi" da reimpiegare in forma anonima sui mercati finanziari, oppure da reintrodurre in Italia con operazioni commerciali o finanziarie

Indicatore di anomalia Banca d'Italia (punto 4)

"*Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni*".

IL TERRORISMO CONTEMPORANEO ED IL SUO ILLECITO FINANZIAMENTO

IL TERRORISMO

Qualunque definizione di terrorismo che intenda spingersi oltre l'uso sistematico di uccisione, ferimento e distruzione, o minaccia di questi atti, diretti al conseguimento di fini politici finirà col generare una controversia, mentre la discussione continuerà all'infinito

Walter Laqueur, 2004

IL FENOMENO TERRORISMO

DEFINIZIONE

GIURIDICI

POLITICI

INFLUENZATA DA FATTORI

SOCIOLOGICI

ETNICI

STORICI

MORALI

Il lemma «terrorismo»

Deriva dall'esperienza storica del "terrore" nella Francia rivoluzionaria. Il lemma è utilizzato per la prima volta nel supplemento del 1798 al *Dictionnaire de l'Académie Francaise: systeme, régime de la terreur*.

Introducono nel lessico politico i concetti di *terrorisme* e *terroristes*, e il verbo *terroriser* :

***Jean Lambert Tallien* in un discorso pronunciato il 23 agosto 1794**

***Gracchus Babeuf* in un intervento dell'11 settembre 1794**

Tappe fondamentali del cambiamento di motivazioni e strategie

ora — Il Messaggero di Roma — PRESTITI FINANZIARIA POPOLARE

INTERROTTI I GIOCHI. LA POLIZIA ASSEDIA IL VILLAGGIO

Terrore alle Olimpiadi

Dramma degli atleti israeliani catturati da un commando palestinese che ne ha uccisi due. Gli altri 9 tenuti in ostaggio per tutta la giornata hanno lasciato in elicottero il villaggio

L'odio che divide

I terroristi di «Settembre nero» sono entrati all'alba nella palazzina del villaggio olimpico. Le vittime sono due allenatori che si erano opposti all'incursione. Drammatiche trattative per la liberazione degli ostaggi. L'ultimatum dei guerriglieri più volte rinviato

1972. Monaco.
Con l'attacco di *Settembre nero* alla delegazione israeliana olimpica, la violenza non è più esercitata

all'interno dello Stato.

Inizia il terrorismo internazionale.

da ideologico, politico, nazionalista, separatista…

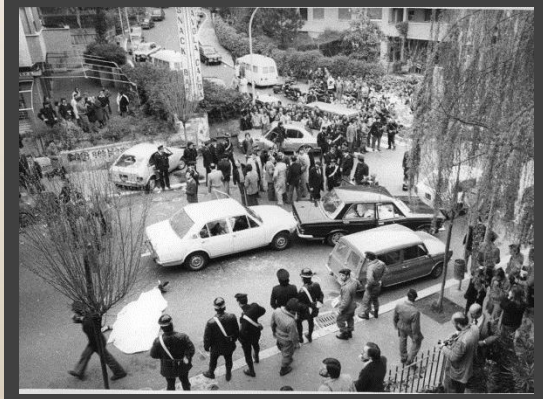

1978. Roma.
Con il rapimento , processo e omicidio dell'On. Aldo Moro, si esalta il terrorismo

sovversivo, eversivo, organizzato.

….a transnazionale, messaggi icastici, conversioni Web solipstiche .

11 settembre 2001. USA.
Il terrorismo usa il suicidio come sacrificio per l'azione e raggiungimento degli obiettivi.

Nuovi metodi organizzativi (Internet)

e nuove modalità di comunicazione (filmati).

L'esperienza dell'11 settembre 2001

Colpite vite umane (2.752).

Colpito il simbolo del sistema finanziario internazionale.

Tranciati cavi per 4.000.000 di linee ad alta velocità destinate a comunicazioni finanziarie.

Gli attentati hanno insegnato che:

- **il terrorismo può proliferare e organizzarsi ovunque indipendentemente da dove origina e dall'obiettivo; le distanze non costituiscono più una barriera difensiva;**
- **Il terrorismo usa la rete (Internet) come mezzo (organizzazione, comunicazione, proselitismo) e come fine (Ciberterrorismo).**
- **la crisi economica finanziaria di un Paese attaccato si riverbera su tutti gli altri Stati.**

FBI Reorganization
Strategic Focus

FBI Priorities 2002

1. **Protect the United States from terrorist attack.**
2. Protect the United States against foreign intelligence operations and espionage.
3. **Protect the United States against cyber-based attacks and high-technology crimes.**

Vittime del terrorismo

Il rapporto Global Terrorism Index del 2015 curato dall'Università del Maryland

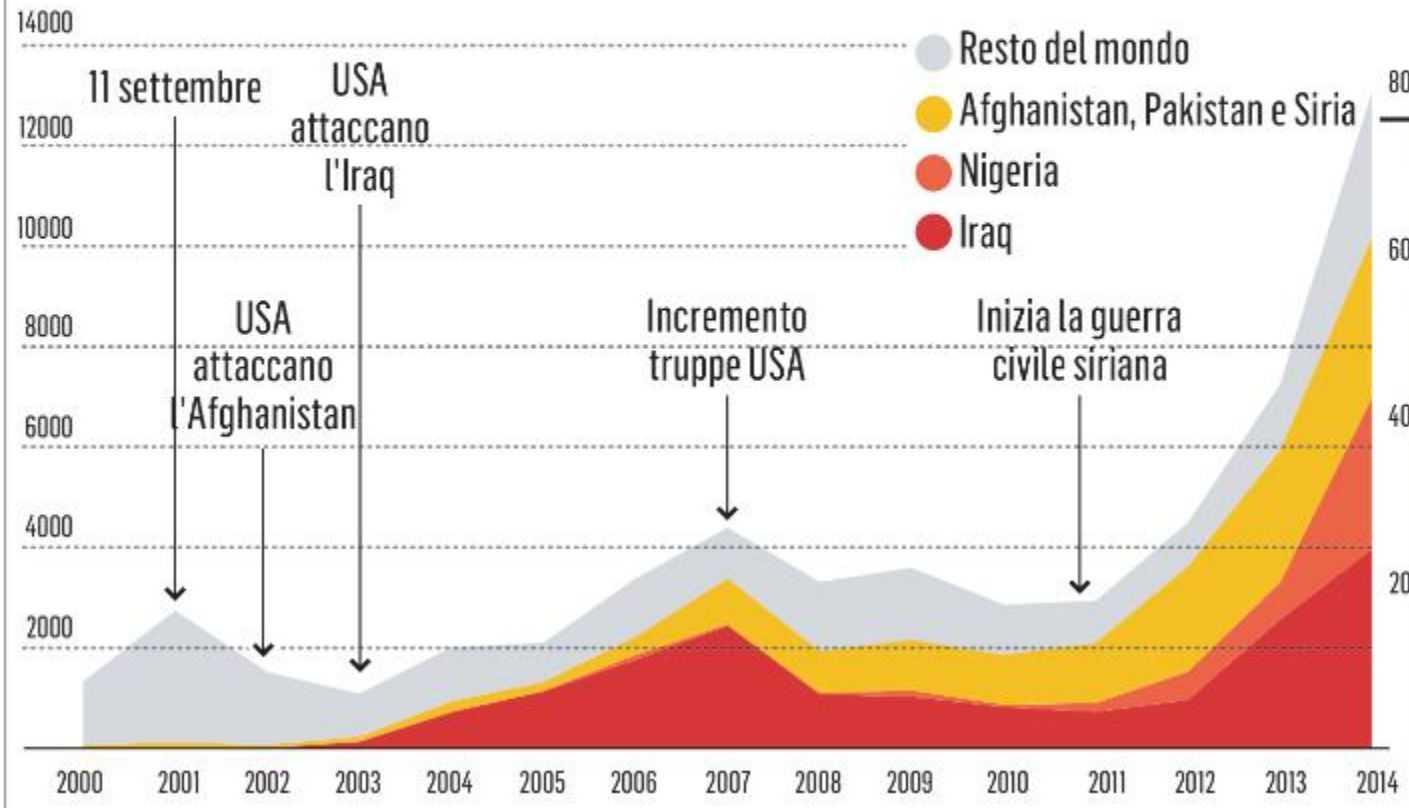

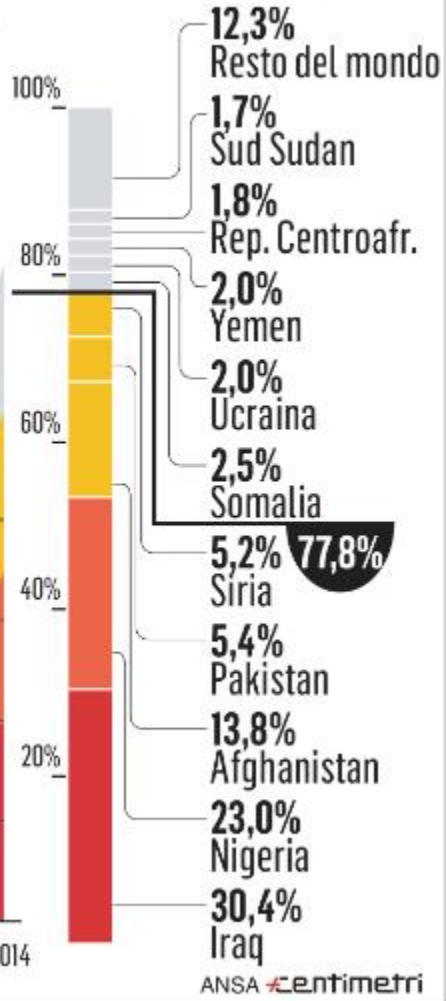

IL TERRORISMO

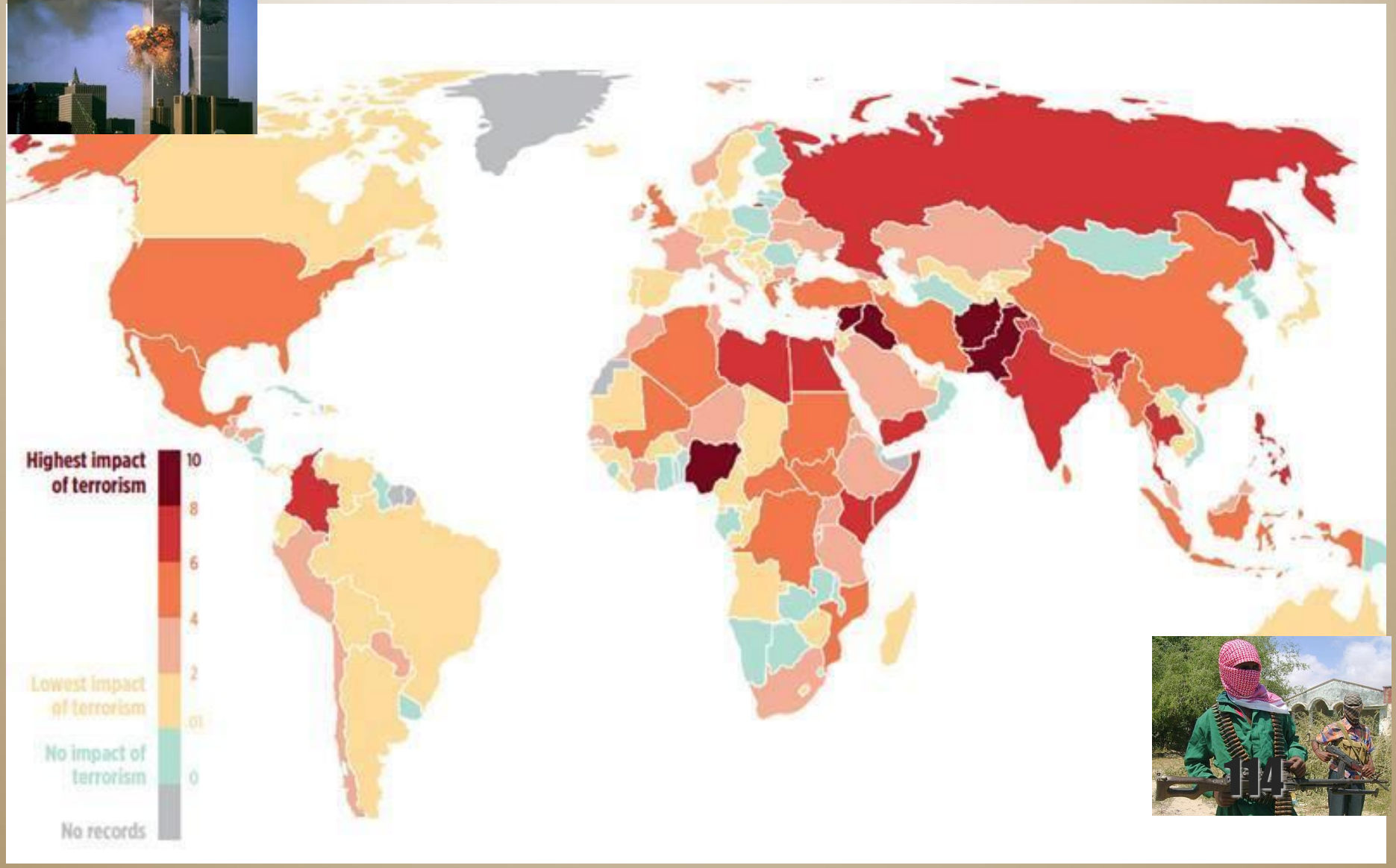

Anatomia di un attacco terroristico

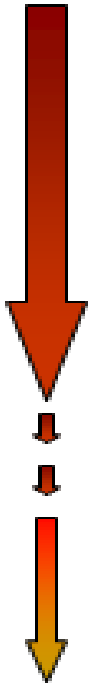

Preparazione:
5 anni

Il Terrorismo richiede
molto tempo
e programmazione

Esecuzione: 1 giorno

Riconoscimento dell'evento

Primo decesso

Morti successive

IL TERRORISMO: I METODI

Armi nucleari

- ✓ Diffusione di materiale radioattivo attraverso sistemi di ventilazione o esplosioni
- ✓ Blocco del sistema di raffreddamento di reattori nucleari in modo da causare perdita di materiali radioattivi
- ✓ Esplosione di ordigni nucleari

Sostanze chimiche

Agenti biologici

- ✓ Dispersione di microorganismi o delle loro tossine per causare malattia, morte e terrore.
- ✓ Veicoli dell'infezione possono essere acqua, aria alimenti o plichi contaminati.
- ✓ Patogeni: Batteri; Virus;Tossine

Ordigni esplosivi e incendiari

Stima dei costi di alcuni eventi terroristici

Evento terroristico	Data	Esito	Stima costi
Worl Trade center	11/9/2001	2996 morti e 24 dispersi	$ 500.000
Stazione treni Madrid	11/3/2004	191 morti	$ 10000
Metropolitana Londra	7/7/2005	56	£ 8000
Assalto Mumbai	26/11/2008	195 morti	$ 700.000
Attentati Parigi	13/11/2015	137 morti	Euro 15.000

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

RICICLAGGIO

MONEY LAUNDERING

ILLECITO

LECITO

REIMMISSIONE DI PROVENTI ILLECITI NELL'ECONOMIA LEGALE

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

MONEY DYRTYING

LECITO

ILLECITO

TENTATIVO DI INVESTIRE CAPITALI DERIVANTI DA FONTI LECITE IN ATTIVITA' TERRORISTICHE

PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO DELLO STATO ISLAMICO

ESTORSIONE E RETI CRIMINALI

Saccheggio delle filiali della banca centrale; estrazione forzosa di risorse dalle imprese per rimanere aperte o spostare le merci; richiesta di una sorta di "pizzo" alle comunità Cristiane ed altre minoranze per il diritto di vivere nei territori controllati dallo Stato Islamico

OSTAGGI

Raccolta dei riscatti in cambio degli ostaggi rilasciati, in particolare dai paesi europei, che ha contribuito a finanziare lo Stato Islamico con decine di milioni di dollari negli ultimi anni.

PETROLIO

Vendita del petrolio estratto dai giacimenti sotto il controllo dell'organizzazione, che poi viene rivenduto attraverso degli intermediari ai commercianti nel mercato grigio.

DONAZIONI

Fondi provenienti da privati e associazioni di beneficenza islamiche in Medio Oriente o Europa. Donazioni private che sono diminuite negli ultimi anni con la riduzione dei flussi di finanziamento da parte degli stati del Golfo.

The Wall Street Journal

Da una possibile definizione del terrorismo…..

- Convenzione per la prevenzione e la repressione del terrorismo adottata a Ginevra il 16 novembre del 1937;
- Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili;
- Convenzione di Montreal del 23 settembre 1971 per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile;
- Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione degli atti contro la navigazione marittima .

ELEMENTO COMUNE

scambio di informazioni fra Stati, coordinamento delle attività amministrative, principio dell'aut dedere aut iudicare

….alla Bozza di Statuto della Corte Penale Internazionale

- **intraprendere, organizzare, sponsorizzare, ordinare, agevolare, finanziare, incoraggiare o tollerare** atti di violenza contro un altro Stato che siano **diretti** contro persone o cose e di natura tale da creare **terrore, paura, o insicurezza** nelle menti delle figure pubbliche, di gruppi di persone, della pubblica opinione o della popolazione, per qualunque tipo di interesse e obiettivo di carattere politico, filosofico, ideologico, razziale, etnico, religioso, o di qualunque altra natura che possa essere invocata per giustificare tali atti;

- attacchi che rientrino nell'ambito delle **sei Convenzioni** di cui viene fornito un elenco e tra cui rientrano la Convenzione per l'eliminazione dei dirottamenti aerei illegali e la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi;

- un attacco che preveda l'impiego di **armi da fuoco, altre armi, esplosivi e sostanza pericolose**, nel caso in cui vengano utilizzate come strumenti per perpetrare violenza indiscriminata che comporti la morte o gravi danni fisici a persone o gruppi di persone, o popolazioni, come pure gravi danni alle loro proprietà.

…alla definizione delle Nazioni Unite

- **Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1267** (15 ottobre 1999)
- **Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo**

(New York , 9 dicembre 1999)

(….*fornisce o raccoglie fondi with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out….)*

- **Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1373** (28 settembre 2001)

✓ prevenire e sopprimere il **finanziamento**

✓ **criminalizzare la provvista e la raccolta intenzionali**, dirette o indirette, **di fondi**di atti terroristici

✓ **congelare**, senza ritardo, **fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche**

…dell'Unione Europea

- **2001/931/PESC del 27 dicembre 2001**
  - ✓ introduce una **lista** delle persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici
  - ✓ chiarisce il significato di "persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici", di "atto terroristico", di "gruppo terroristico";
  - ✓ i criteri di definizione ed aggiornamento della predetta lista
- **Regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001**
  - ✓ congelamento di tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche;
  - ✓ divieto di mettere, direttamente o indirettamente, a **disposizione** delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità **in specifica lista, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche;**
  - ✓ **obbligo** per le banche, le altre istituzioni finanziarie, le società di assicurazioni, gli altri organismi e le altre persone, **di fornire immediatamente tutte le informazioni;**
- **Decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI**
  - ✓ reato terroristico: certi atti intenzionali (specificati dalla decisione);
  - ✓ organizzazione terroristica: l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici;
  - ✓ reato riconducibile ad un'org. terroristica e connesso ad att. terroristiche.
- **Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005**
  - ✓contempla "anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo";
  - ✓rinvia alla decisione quadro n. 475 del 2002 quanto a definizione del reato di terrorismo di "atto terroristico", di "gruppo terroristico";
  - ✓ crea in capo agli Stati un obbligo di risultato, quello di mettere in vigore "le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il termine del 15 dicembre 2007

- **Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio adottata a Varsavia il 16 maggio 2005**

  - ✓ richiama, nel preambolo, la risoluzione UN 1373/01 e la convenzione internazionale del 1999 evidenziando…. *the necessity to take immediate steps to ratify and to implement fully the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*……;
  - ✓ la definizione di finanziamento al terrorismo è identica a quella fornita dal trattato internazionale…..*means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, cited above*…….

- **Direttiva UE 2015/849 (cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio)**

  - ✓ Approccio basato ancora di più sul rischio, non solo connesso alle operazioni, ma anche «sistemico»;
  - ✓ Maggiore vigilanza sui trasferimenti di denaro;
  - ✓ Implementazione della collaborazione internazionale;
  - ✓ Ampliamento dei poteri delle UIF e delle casistiche di reati presupposto primo fra tutti evasione fiscale

- **Direttiva UE 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo**

  - ✓ Sostituisce la decisione quadro del 2002 e modifica la decisione 2005/671/GAI;
  - ✓ Affronta organicamente il fenomeno dei cd. Foreign Fighters;
  - ✓ Introduce disposizioni specifiche per le vittime del terrorismo;
  - ✓ Attuazione di obblighi internazionali

….all'Italia

- **D.L. 18/10/2001 n. 374 convertito in Legge 15/12/2001 n. 438**
  - ✓ adeguamento agli obblighi assunti in sede internazionale in materia di congelamento dei capitali;
  - ✓ Istituzione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero Economia e Finanze col compito di monitorare ed agevolare il funzionamento del sistema nazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento al terrorismo;
  - ✓ inserimento nel codice penale degli art. 270 *bis* e *ter;*
- **Decreto Ministro dell'Interno del 6 maggio 2004 riguardante il "*piano nazionale per la gestione degli eventi di natura terroristica*"**
  - ✓ istituisce il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) , operante presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione;
  - ✓ tavolo permanente di condivisione delle informazioni tra organismi di p.g. e di intelligence, con la peculiare connotazione quale fondamentale strumento, a livello nazionale, di analisi e valutazione della minaccia terroristica interna ed internazionale;

….all'Italia

- **Legge 31 luglio 2005 nr. 155**

  - ✓ Introduce nel codice penale l'art 270- sexies col quale vengono definite le condotte con finalità di terrorismo

- **D.Lgs. n.109 del 22 giugno 2007 (recepimento dir. comunitaria n. 60/2005) modificato dal DLgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva UE**

  - ✓ definisce il finanziamento del terrorismo "……*qualsiasi attività di raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi o di risorse economiche,destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche……..*".

Definizione giuridica

Art. 2, comma 6 D.lgs. 231/2007 → *Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.*

Art. 1 D.lgs. 109/2007 → *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.*

«…qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».

Disposizioni penali

Pluralità di soggetti e condotte *(raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione).*

→ 270 *bis* c.p.: *«Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico».*
270 *quinquies.1* c.p.: *«Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo».*
270 *sexies* c.p.: *«Condotte con finalità di terrorismo».*

Legge 17 aprile 2015, n. 43
Legge 28 luglio 2016, n. 153

Il quadro normativo in materia di terrorismo

Art. 270 – bis c.p.
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 – ter c.p.
Assistenza agli associati.

Art. 270 – quater c.p.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270 – quater.1 c.p.
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.

Art. 270 – quinquies c.p.
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270 – sexies c.p.
Condotte con finalità di terrorismo.

LE LISTE (1)

LISTE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
Individuano i soggetti per i quali il Consiglio di Sicurezza ha deliberato l'obbligo di prevedere nelle legislazioni nazionali adeguate misure di congelamento dei beni.
Efficacia: le risoluzioni sono dirette esclusivamente ai Governi e non operano nei rapporti fra privati

LISTE DELL'UNIONE EUROPEA
Individuano sia i soggetti designati dalle Nazioni Unite, sia ulteriori soggetti designati solo a livello europeo. Sono emanate con Regolamenti comunitari.
Efficacia: i regolamenti sono direttamente efficaci negli Stati membri. Vietano di mettere a disposizione beni e risorse economiche a favore dei soggetti indicati nei Regolamenti stessi ed obbligano a sottoporre a congelamento i beni e le risorse economiche appartenenti, detenuti o controllati dai soggetti medesimi.

LISTE STATUNITENSI, DIFFUSE DALL'OFF ICE FOR FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC)*
I soggetti indicati nelle liste OFAC (i quali non sono solo terroristi internazionali) non possono intrattenere relazioni di alcun tipo con soggetti statunitensi.
Efficacia: sebbene tali liste non abbiano efficacia al di fuori degli Stati Uniti, la loro consultazione costituisce, comunque, uno strumento rilevante per l'individuazione di operazioni anomale e per la segnalazione di operazioni sospette.

*L'Ofac è l'organo del Dipartimento del Tesoro degli USA responsabile per le sanzioni economiche e commerciali

The List established and maintained by the 1267 Committee with respect to individuals, groups, undertakings and other entities associated with Al-Qaida

Last updated on: 6 January 2014

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:
A. Individuals associated with Al Qaida
B. Entities and other groups and undertakings associated with Al Qaida

The names of individuals and entities removed from the List pursuant to a decision by the 1267 Committee and other information about de-listing may be found on the Committee's website at: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.12.01. Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na
Name (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) **Other information:** Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.157.04. Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na
Name (original script): عبد الوهاب عبد الحافظ
Title: na **Designation:** na **DOB:** 7 Sep. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria **Low quality a.k.a.:** a) Mourad b) Said **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) **Other information:** Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.255.08. Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ
Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق
Title: na **Designation:** na **DOB:** 2 Mar. 1984 **POB:** Bahrain **Good quality a.k.a.:** a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Bahraini **Passport no.:** Bahraini passport number 1632207 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013) **Other information:** Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

QI.A.289.11. Name: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na
Name (original script): سعيد جان عبد السلام
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 **Low quality a.k.a.:** a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c)

30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/41

POSIZIONE COMUNE 2005/847/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/725/PESC

ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1. PERSONE

1. ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2. ABOUD, Maisi (pseudonimo «l'Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3. * ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693

4. * ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia saudita, cittadinanza saudita

6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia saudita, cittadinanza saudita

7. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia saudita, cittadinanza saudita

8. * APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell'ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178

9. ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10. ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11. ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12. ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

LE LISTE (2)

LISTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ITALIANA
Individuano soggetti sottoposti ad accertamenti investigativi in Italia per reati connessi con il terrorismo.
Efficacia: sono utilizzate ai fini della segnalazione di operazioni sospette.

DECRETI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione Europea, fatte salve le iniziative dell'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
Efficacia: tali decreti hanno piena efficacia nel solo stato italiano e determinano l'applicazione delle misure di congelamento e dei consequenziali obblighi di comunicazione e di segnalazione di operazione sospetta.

MISURE DI CONGELAMENTO AL 31/12/2016

	Rapporti e operazioni sottoposti a congelamento	Soggetti colpiti	Importi Congelati		
			EUR	USD	CHF
Isil e Al-Qaeda	42	30	64.147	1408	50
Iran	14	3	1.041.799		37.593
Libia	7	4	125.503	132.357	
Siria	28	5	18.502.436	240.825	149.872
Ucraina/Russia	4	1	16.139		
TOTALI	**95**	**43**	**19.750.024**	**374.589**	**187.516**

(fonte UIF)

Foreign Fighter

Foreign Fighter is "..*who travel or attempt to travel to a State rather than their State of residence or nationality(…) for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the providing or receiving of terrorist training*" (Risoluzione ONU 2178/2014)

Le fasi di *pianificazione del viaggio*, *transito* ed *eventuale rientro* nello Stato di residenza o nazionalità lasciano impronte nel sistema economico e finanziario

Sotto il profilo soggettivo: sottoposizione a indagini penali per circostanze attinenti al terrorismo, riconducibilità ad ambienti radicali ed estremisti, consultazione su base continuativa fonti aperta, *social media*

Sotto il profilo oggettivo: operatività improvvisa, poco giustificata rispetto all'ordinario, concentrata in rispetto arco temporale, incoerente rispetto al profilo economico-finanziario

Foreign Fighter

Fase di preparazione del viaggio

- Ricezione improvvisa e ingiustificata disponibilità da pluralità soggetti (bonifico, deposito contante)
- Prelevamenti di contante fino a svuotamento del rapporto
- Inconsueta richiesta cambio valuta
- Inadempienza prolungata rate di prestito
- Sottoscrizione polizza vita di soggetti in giovane età
- Acquisto titoli viaggio, biglietti aerei, visti verso aree a rischio geografico

Fase di transito

- Accesso a portali di *home banking* in aree a rischio geografico (di conflitto, limitrofe e di transito)
- Prelevamenti di contante effettuati con carte presso ATM in aree a rischio geografico

Fase di rientro nel Paese di residenza o nazionalità

- Riattivazione di rapporti dormienti
- Riattivazione operatività in precedenza effettuata in aree a rischio geografico su territorio nazionale

Question time

Chi crede che con il denaro si possa fare di tutto è indubbiamente pronto a fare di tutto per il denaro. (H. Beauchesne)

Grazie per l'attenzione

Alfonso Amaturo
Docente di diritto degli intermediari finanziari
Università della Tuscia